Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, 101 – 00187 Roma
Tel.: 06.92939238 - Fax.: 06.56563579

Prof. Avv. Chiara Cacciavillani
Piazza Guglielmo Marconi, 51 - 30039 Stra
Tel.: 049.502081 – Fax.: 049.9800585

Corte dei conti Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione

Roma

Ricorso

ex art. 243-*quater*, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, *lett. r)*, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012; nonché ai sensi degli artt.11, comma 6 , lett. a) e lett.e) del Codice di giustizia contabile approvato con il d.lgs. 26 agosto 2016, n.174,

nell'interesse del Comune di Campione d'Italia (c.f. 80009700131), in persona del Sindaco *pro tempore* dott. Roberto Canesi, con sede in Campione d'Italia (CO), Piazzale Maestri Campionesi, rappresentato e difeso in giudizio dal Prof Avv. Gennaro Terracciano (TRRGNR60E08F839R, e pec. gennaroterracciano@ordineavvocatiroma.org) e dal Prof. Avv. Chiara Cacciavillani (CCCCHR60R64G224E, e pec chiara.cacciavillani@venezia.pecavvocati.it), giusta speciale procura in originale cartaceo la cui copia per immagine conforme all'originale è allegata al presente atto, e in forza della delibera di Giunta municipale n. 24 del 14 aprile 2022 autorizzativa all'instaurazione del giudizio, e con i medesimi difensori elettivamente domiciliato in Roma, Piazza San Bernardo n. 101, dichiarandosi di voler ricevere ogni eventuale notifica e/o comunicazione ai sensi dell'art.136 c.p.c., anche a mezzo telefax al n. 06.56563579, oppure agli indirizzi pec.gennaroterracciano@ordineavvocatiroma.org e chiara.cacciavillani@venezia.pecavvocati.it,

contro

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, in persona del Presidente *pro tempore*;

per l'annullamento e/o per l'integrale riforma

della deliberazione n. 43/2022/PRSP (all.1) resa dalla Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, il 22 marzo 2022 e comunicata alla stessa data al Comune di Campione d'Italia, con la quale la Sezione non ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune ai sensi dell'art. 243-quater del TUEL;

- nonché di ogni altro atto, anche istruttorio, presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Fatto

1. Con deliberazione n. 101 del 6 aprile 2018 la Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, accertava la sussistenza, nella gestione finanziaria del Comune di Campione d'Italia, di profili di criticità determinanti lo squilibrio finanziario, in particolare:

"**I.** *la mancata riscossione delle entrate accertate nei confronti della Società Casinò di Campione S.p.a., con conseguente accumulo di residui attivi di dubbia esigibilità per ingente ammontare, in assenza di qualsiasi accantonamento a fondo svalutazione crediti*".

La società, peraltro, *costituita in data 31 luglio 2014 con unico socio il Comune di Campione d'Italia, è subentrata alla preesistente "Società Casinò municipale di Campione d'Italia" nella gestione della casa da gioco con il dichiarato fine, enunciato dall'art. 3 dell'atto costitutivo, di consentire al Comune 'di disporre delle risorse necessarie per il conseguimento del pareggio di bilancio'*.

In particolare, si rilevava che *l'Amministrazione comunale, pur a conoscenza che la Società, a causa di una conclamata e perdurante situazione di crisi imputabile alla progressiva riduzione dei ricavi, non era più in grado di onorare gli impegni verso il Comune, ha continuato ad accertare entrate da proventi da gioco per importi rilevanti, sebbene inferiori a quelli assicurati in passato, senza procedere ad alcun accantonamento prudenziale per scongiurare il rischio del mancato introito*;

II. *la persistente crisi di liquidità con il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria, usufruita senza soluzione di continuità dall'esercizio 2014 per l'importo massimo concedibile e con superamento del parametro di deficitarietà n. 9 di cui al D.M. 18 febbraio 2013;*

III. *l'incapacità di provvedere al pagamento degli impegni di spesa, con conseguente accumulo di residui passivi di parte corrente a fronte di debiti liquidi ed esigibili per oltre 24 milioni di franchi alla chiusura dell'esercizio 2017, stante la persistente crisi di liquidità."*

In quella sede venivano assegnati all'Amministrazione comunale di Campione d'Italia 60 giorni per adottare "*i provvedimenti per il ripristino degli equilibri finanziari ed ogni atto agli stessi consequenziali*".

2. Con la deliberazione n. 195 del 23 maggio 2018 la Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, prendeva atto del ricorso alla procedura di riequilibrio da parte del Comune di Campione d'Italia, disposta "*con la deliberazione n. 5/2018, e sospendeva la procedura di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, così come prescritto dall'art. 243-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000*".

3. Il Comune di Campione d'Italia, tuttavia rinunciava alla procedura di riequilibrio e, con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 7 giugno 2018, dichiarava il dissesto finanziario, cui ha fatto seguito la nomina dell'Organismo straordinario di liquidazione (da ora in avanti, OSL), disposta con d.p.r. del 12 luglio 2018 ai sensi dell'art. 252 TUEL.

4. Con sentenza n. 92 del 26 luglio 2018 il Tribunale di Como dichiarava il fallimento della società Casinò di Campione s.p.a. La Corte d'appello di Milano ne dichiarava la nullità con sentenza n. 1055 dell'11 marzo 2019, confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 27711 del 3

dicembre 2020, con conseguente definitività dell'accertamento di nullità della sentenza dichiarativa del fallimento della società.

5. Con d.p.r. dell'11 ottobre 2018 veniva dichiarato sciolto il Consiglio comunale di Campione d'Italia in seguito alle dimissioni dei consiglieri comunali, e contestualmente veniva nominato il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 TUEL, per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento dei suoi organi ordinari.

6. Con delibera n. 364 del 20 dicembre 2018 la Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, prendeva atto della deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 7 giugno 2018, di dichiarazione di dissesto del Comune di Campione d'Italia.

7. Con decreto del 27 maggio 2019, essendo andato deserto il turno elettorale del 26 maggio 2019, il Prefetto di Como disponeva la nuova nomina del Commissario straordinario per la gestione dell'ente fino all'insediamento dei nuovi organi ordinari. Solo con le elezioni amministrative del 20 settembre 2020 venivano eletti il nuovo Sindaco e il nuovo Consiglio comunale.
Tali vicende hanno contribuito al superamento del termine perentorio di tre mesi, a far data dal decreto di nomina dell'OSL, di cui all'art. 252 TUEL, per la redazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato ai sensi dell'art. 259, comma 1, TUEL.

8. Il Comune di Campione, conseguentemente alla dichiarazione di dissesto (delibera di C.c. n. 11 del 7 giugno 2018) non è stato in grado di redigere ed approvare, per gli anni 2018, 2019 e 2020, un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato così come previsto dall'art. 259 TUEL.

9. Tale fattispecie veniva evidenziata dal Commissario straordinario, con nota n. 3456 del 16 giugno 2020, (inter alia) al Ministero dell'interno, con la quale riferiva altresì che "…*la circostanza di aver potuto ridurre le spese solo 15 mesi dopo la dichiarazione di dissesto, a conclusione della vertenza giudiziaria promossa dai dipendenti collocati in disponibilità, aggiunta alle rate dei mutui per la costruzione del nuovo Casinò, dell'importo di oltre 6.000.000 € coperte da delegazione di pagamento, sono le più rilevanti cause che hanno impedito la predisposizione di un bilancio stabilmente equilibrato per gli anni 2018, 2019, essendo venuta meno l'entrata garantita in precedenza dai proventi della Casa da Gioco, chiusa per fallimento da luglio 2018*".

Il Commissario prospettava, altresì, che la situazione non era suscettibile di mutare neppure per l'anno in corso (2020), pur a fronte dell'erogazione di contributi statali straordinari – disposti rispettivamente con l. n. 157/2019, per il pagamento di debiti nei confronti di fornitori svizzeri, e con l. n. 59/2019, per le spese di funzionamento dell'ente – e pur a fronte "dell'autorizzazione, disposta con l. n. 160/2019, di reiterare l'anticipazione di tesoreria nella misura già goduta": questo sia per la perdurante chiusura del Casinò [chiuso per fallimento da luglio 2018], sia perché, pur essendo in corso la trattativa per la rinegoziazione dei mutui contratti per la costruzione del nuovo Casinò, non ne era stato possibile il perfezionamento.

Il Commissario concludeva che sarebbe stato possibile, *"faticosamente, predisporre un bilancio stabilmente riequilibrato per il 2020 ma solo per la parte corrente, che comprende le spese di stretto funzionamento e le rate dei mutui"*, ma che, *"dovendosi computare anche i disavanzi degli anni 2018 e 2019 (nell'ordine di € 15 mln), la gestione complessiva del 2020-2021-2022 risulta in disequilibrio"*.

Da ultimo, riferiva il Commissario, la Regione Lombardia aveva notificato, a maggio 2020, un'ordinanza-ingiunzione per l'importo di € 87,5 mln ca, a titolo di spesa sanitaria per prestazioni sanitarie erogate dalla sanità svizzera ai cittadini di Campione d'Italia dal 2005 al 2018.

Pertanto, il Commissario concludeva che la possibilità per il Comune di dotarsi di un bilancio stabilmente riequilibrato *"è subordinata all'adozione di misure straordinarie che non rientrano nelle sue facoltà e disponibilità, quali, a titolo esemplificativo, una nuova dichiarazione di dissesto, ulteriori mirate contribuzioni statali, finanziamenti attraverso il ricorso a linee di credito a lunga scadenza, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 262, n. 2, t.u.e.l."*.

10. A fronte di tanto, con nota n. 7819 del 26 novembre 2020 il neo eletto Sindaco, dott. Roberto Canesi – insediatosi a seguito della tornata elettorale dell'autunno 2020, essendo in precedenza il Comune sottoposto a commissariamento a partire dal 2018 – presentava alla Corte dei conti richiesta di parere sulla possibilità di procedere a un'ulteriore dichiarazione di dissesto, ex art.244 TUEL, ancorché la precedente procedura non fosse ancora conclusa, o alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, a dichiarazione di dissesto già avvenuta.

11. Con la delibera n. 184/PAR del 22 dicembre 2020 la Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, rendeva il parere richiesto dal Comune di Campione così pronunciandosi: il *"Comune che ha deliberato lo stato di dissesto, e che non è in grado di predisporre l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non può deliberare una seconda dichiarazione di dissesto finanziario senza aver chiuso la prima procedura.*

Ricorrendone tutti i presupposti, la cui valutazione è rimessa alla responsabilità dell'ente locale, è invece possibile ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis, secondo quanto disposto dall'articolo 256, comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

12. Il Comune di Campione d'Italia, con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 10 aprile 2021, dichiarata immediatamente esecutiva, approvava, quindi, il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243-bis, comma 1, t.u.e.l.

13. La delibera veniva inviata alla Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, che non muoveva rilievi di sorta.

14. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 27 maggio 2021 l'ente adottava il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) e lo trasmetteva al Ministero dell'interno il 1°giugno 2021, riconoscendo una massa passiva pari a Chf. 15.323.423,65, a fronte di un ammontare degli impegni di cui al Titolo I - Spese correnti pari a Chf. 40.653.876,93, dati relativi all'ultimo rendiconto approvato risalente al 2017.

15. Contestualmente, con la delibera n. 8 pari data, il Comune approvava l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021/2023.

16. A seguito dei rilievi del Ministero di cui all'ordinanza istruttoria dell'11 agosto 2021, il Comune adottava dapprima la delibera consiliare n. 16 del 22 settembre 2021, di sostanziale "presa d'atto per i provvedimenti conseguenti", e quindi la delibera consiliare n. 18 del 22 novembre 2021, di riapprovazione del Piano modificato e integrato ai sensi dell'ordinanza istruttoria ministeriale, in particolare quanto alla quantificazione della massa passiva da ripianare.
La durata del piano, inizialmente stabilita in cinque anni (dal 2021 al 2025) viene di conseguenza prolungata a nove anni (dal 2021 al 2029).

17. Il PRFP nella versione di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 22 novembre 2021 prevedeva:

A. Risparmi di spesa.

i. Riduzione della spesa per il personale. A seguito della dichiarazione di fallimento della società Casinò di Campione s.p.a. e della conclusione della procedura di collocamento in disponibilità dei dipendenti comunali lì assegnati, nonché della corresponsione agli stessi degli

arretrati delle retribuzioni dovute, l'andamento della spesa del personale è stata ridotta da euro 15.030.358,00 del 2018 a euro 10.514.787,77 del 2019, a euro 3.703.803,05 del 2020, con previsione di assestamento nel 2022 a euro 2.257.000,00. L'ente indica un contenimento della spesa rispetto al 2018 pari a euro 12.773.358,00.

ii. <u>Riduzione delle spese per ammortamento mutui.</u> L'ente, con deliberazione della Giunta comunale n. 11/2020, dichiara di aver aderito alla proposta di rinegoziazione dei mutui contratti con le banche, Intesa San Paolo e Banca Popolare di Sondrio. L'ente, nella deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 22 novembre 2021, riporta quanto indicato dalla banca Intesa San Paolo a nome di entrambi gli istituti di credito (nota con protocollo comunale n. 2050 del 31 marzo 2021): "*la scrivente banca …omissis…propone di perfezionare la rinegoziazione sopradescritta non appena l'ipotesi di bilancio in questione sia stata ufficialmente trasmessa al Ministero dell'Interno per l'approvazione e nelle more dell'ottenimento".* Secondo quanto indicato dal Comune, dal 2022 la rata annua dovrebbe passare da euro 6.424.171,58 a euro 1.981.530,42 con un risparmio annuale di euro 4.442.641,16.

iii. <u>Scioglimento dell'azienda speciale "Azienda Turistica".</u> Il Commissario straordinario, con deliberazione n. 2/2018, ha provveduto a sciogliere l'azienda speciale "Azienda Turistica", le cui attività sono state ritenute non rientranti tra le funzioni e i servizi fondamentali degli enti localiai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di conversione del d.l. n. 78/2010.

iv. **<u>Riduzione spesa per acquisto beni e servizi</u>**. Sono state predisposte e previste misure di contenimento delle spese (macro aggregato 103) come indicate nella tabella che segue:

Esercizio	Impegni esercizio (anno precedente)	Spesa prevista ipotesi di Bilancio	Importo riduzione
2018	5.402.030,16	4.690.700,00	711.330,16
2019	4.690.700,00	3.818.600,00	872.100,00
2020	3.818.600,00	3.489.000,00	329.600,00
2021	3.489.000,00	2.973.500,00	515.500,00
2022	2.973.500,00	2.973.500,00	0,00
2023	2.973.500,00	2.973.500,00	0,00

Fonte: Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale trasmessa dal Ministero dell'Interno con prot. Cdc 2 del 3 gennaio 2022

B. Incremento delle entrate.

i. <u>Trasferimenti correnti da Ministeri</u>. Per effetto della legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 433, 438 e 439, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, a decorrere dall'esercizio 2017 e fino al 2047 l'ente fruisce di un trasferimento annuo fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro; di

questo importo la legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 38, comma 2-quinquies, di conversione del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, ha previsto, a decorrere dall'esercizio 2019, la corresponsione a favore dell'Ente di un contributo massimo di 5 milioni di euro "*per esigenze di bilancio, con priorità per spese di funzionamento dell'ente*".

ii. Adozione di Imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI). La legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 559 a 572, ha istituito l'imposta ILCCI con decorrenza dal 1° gennaio 2020, da applicarsi alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi, nonché alle importazioni da Paesi extra UE e alle introduzioni da paesi UE effettuate nel territorio del Comune.

iii. Entrate da alienazione immobili. La Giunta comunale, con deliberazione n. 9/2021, ha adottato "l'Accordo quadro per valutazioni immobiliari Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale del territorio - Area Servizi estimativi".

I beni immobili da alienare ai fini del risanamento dell'ente sono stati identificati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 15 del 22 settembre 2021, così valorizzati nella seguente tabella:

Indicazione bene	Valore di stima in Chf
Abitazione – cat. A 7	1.100.000,00
Stabile Polizia Locale	2.400.000,00
Area edificabile – loc. Sciree	1.250.000,00
Immobile "Villa Mimosa" – cat. A 10	4.500.000,00
Comparto immobiliare Fornace R1 e R2	13.300.000,00 (*)

Fonte: Relazioni di stima allegate alla Deliberazione n. 15 del 22 settembre 2021 – Deliberazione n. 18 del 22 novembre 2021.
(*) Nella Relazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale trasmessa dal Ministero dell'Interno, nota n. 0171705 del 30 dicembre 2021- prot. Cdc 2 del 3 gennaio 2022 è indicato il valore di stima di Chf. 14.500.000,00.

18. In data 15 dicembre 2021 la Commissione per la stabilità finanziaria degli EE. LL. approvava la Relazione sul Piano, esprimendo il proprio **parere favorevole**.

19. Con decreto n. 0170676 del 24 dicembre 2021 il Ministero dell'interno approvava l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi 2018/2022 e riconosceva ***"la validità ai***

***provvedimenti di risanamento adottati dal Comune di Campione d'Italia*", attestando "*la capacità degli stessi di assicurare una sana gestione finanziaria ai sensi degli artt. 259 ss. TUEL*".**

20. Sul piano rimodulato la Corte dei conti, Sez. di controllo per la Lombardia, con l'ordinanza istruttoria n. 8/2022 del 27 gennaio 2022 chiedeva ulteriori approfondimenti, a cui l'ente dava riscontro con la nota del 17 febbraio 2022.

21. Con nota del 21 febbraio 2022 il Ministero dell'economia e delle finanze, facendo riferimento al decreto del Ministero dell'interno n. 170676 del 24 dicembre 2021, di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi finanziari 2018/2022 del Comune di Campione d'Italia e quindi della "*fissazione del termine di trenta giorni dalla data di notifica del predetto decreto per deliberare il bilancio di previsione degli esercizi 2018/2022, nonché di centoventi giorni dalla stessa data per l'approvazione degli altri eventuali bilanci di previsione o rendiconti della gestione non deliberati*", chiedeva al medesimo ente di "*trasmettere, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 470-bis, della legge n. 232 del 2016 (30 maggio 2022), la certificazione del pareggio di bilancio 2018 conforme alle risultanze del rendiconto della gestione e, entro il termine di trenta giorni dall'approvazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.M. 12 maggio 2016, i dati contabili dei bilanci e dei rendiconti alla BDAP*".

22. Infine, la Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 43/PRSP/2022 del 22 marzo 2022, comunicata al Comune in pari data, deliberava di non approvava il piano di riequilibrio de quo per le seguenti considerazioni conclusive: " ***1.*** *Come già detto sopra, il Piano nella sua versione originaria, è stato approvato con deliberazione n. 9 del 27 maggio 2021, adottata entro il termine perentorio dei 90 giorni richiesto dall'art. 243 bis comma 5, del d.lgs. 267/2000. Sennonché detto piano, tempestivamente adottato dal Comune, è stato radicalmente modificato a seguito dell'istruttoria ministeriale e risulta mutato nei suoi due elementi costitutivi: la durata, che è estesa da 5 a 9 anni, e l'entità della massa passiva da assorbire, che passa dagli originari 15.323.423,65 di Chf. a 41.291.696,21 di Chf. Il Comune ha quindi dovuto modificare il Piano riapprovandolo in una versione integrata, con Deliberazione n. 18 del 22 novembre 2021.*

È vero che questa seconda deliberazione non è stata adottata nei 90 giorni indicati dalla legge, tuttavia il Comune ha dovuto procedere all'adozione della seconda deliberazione di approvazione del piano in ottemperanza alle specifiche indicazioni del Ministero dell'interno che, invece, avrebbe dovuto valutare il PRFP nella consistenza e con le caratteristiche adottate dall'Ente con la prima deliberazione e avrebbe dovuto trasmetterlo a questa Corte con le relative osservazioni sulla entità della massa passiva e della durata stessa del piano.

In tale contesto fattuale, caratterizzato dalla tempestiva adozione della prima deliberazione da parte del Comune e dalla modificazione del piano in sede istruttoria davanti al Ministero dell'Interno, ritiene il Collegio che non si possa contestare al Comune la tardività dell'approvazione del piano stesso, trattandosi di anomalia procedurale indotta dal Ministero dell'Interno, e non espressamente regolamentata, quanto alle sue conseguenze, dalla normativa in materia.

2. *La procedura di riequilibrio che, nel caso di un comune in dissesto, può essere attivata solo per incrementare la massa attiva, ai sensi dell'art. 256, comma 12, del TUEL è univoca nel chiarire che il rimedio poggia sulla dichiarazione di insufficienza della stessa, operazione che secondo la disciplina generale rientra nell'esclusiva competenza dell'OSL da rilevare durante la gestione dissestata (Sez. di controllo della Sicilia n. 101/2021, Deliberazione n. 7/SEZAUT/2020/FRG, Deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR). La valutazione dei presupposti, rimessa alla responsabilità del Comune, è risultata in concreto incongruente con la lettera e la ratio della richiamata disposizione.*

3. *La Sezione, pur avendo ritenuto di dover procedere alla valutazione del piano di riequilibrio finanziario dell'Ente trasmesso a seguito dell'istruttoria dal Ministero dell'interno, non può non constatare, in una complessiva valutazione della vicenda gestionale e contabile, e grazie a tutti gli approfondimenti effettuati anche in sede istruttoria che, nel caso del Comune di Campione d'Italia, in cui la criticità principale è risultata essere quella di ripristinare l'equilibrio strutturale di parte corrente, (di cui l'impossibilità di presentare l'ipotesi di bilancio riequilibrato è sintomo), la soluzione preferibile offerta dal tessuto normativo sarebbe stata quella dell'attivazione del potere sostitutivo da parte del Ministero dell'Interno, che agisce sul fronte del miglioramento del saldo attraverso l'aumento delle entrate, la riduzione delle spese, nonché, con specifici provvedimenti, vista la presenza di clausole di non onerosità nelle norme richiamate, con lo stanziamento di nuove risorse a favore del Comune.*

4. *Nel merito della valutazione del PRFP nella versione trasmessa a questa Corte a seguito dell'Istruttoria del Ministero dell'Interno, si rileva, come già ampiamente esposto sopra, uno spostamento del peso del ripiano sugli anni finali del Piano, in contrasto con le indicazioni della Sezione delle Autonomie che afferma la necessità di privilegiare un maggior peso delle misure nei primi anni (preferibilmente, negli anni residui di attività della consiliatura e comunque nei primi 5 anni) (Deliberazione n.16/SEZAUT/2012/INPR).*

5. *Si rileva, inoltre, un uso abnorme dell'anticipazione di tesoreria già oggetto di deliberazione da parte di questa Sezione nel 2018 (n.101/2018/ PRSE). Il reiterato utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nella misura massima e per l'intero arco temporale (365 giorni all'anno), diviene ancor più preoccupante in quanto strumento su cui si costruisce l'equilibrio finanziario del Piano, prevedendone il ricorso all'ammontare massimo di Chf. 21.570.000,00 fino al 2027.*

6. *I trasferimenti statali sono a fondamento dell'equilibrio economico finanziario del Piano. L'Ente, in assenza di detti trasferimenti statali, presenterebbe uno squilibrio strutturale di parte corrente, nonostante la spesa corrente sia stata compressa per effetto della riduzione della spesa per il personale e di alcuni servizi alla comunità.*

7. *Il ripiano del disavanzo si basa (per il 17,8 percento) sui trasferimenti del Casinò al Comune, mentre i risparmi che derivano dalla riduzione del peso del debito contratto con le banche incidono per il 31,5 percento. La seconda voce appare certa, la prima, invece, è tutt'altro che prevedibile ed è aleatoria in base a quanto ampiamente esposto al paragrafo VII.3, anche con riferimento all'analisi del piano industriale della società in argomento. Il Piano di riequilibrio, inoltre, conta per oltre il 50 percento su altre risorse, di cui sfugge la identificazione contabile.*

8. *La rinegoziazione dei due mutui residui che l'Ente ha contratto con Intesa San Paolo e Banca Popolare di Sondrio, in data 29 settembre 2021, contribuisce in maniera importante a liberare risorse per il ripiano del disavanzo. La Sezione rileva tuttavia come la rinegoziazione dei due mutui principali comporti un risparmio dal 2022 al 2024, ma implichi un onere accresciuto negli anni successivi in quanto con la rinegoziazione, il pagamento del debito contratto con le banche viene prolungato di 10 anni. La rinegoziazione appesantisce quindi l'onere della restituzione del debito negli anni successivi al 2024, determinandone un ribaltamento su future generazioni per un elevato ammontare.*

9. *Il contenzioso avviato dalla Regione Lombardia per le spese sanitarie dei cittadini campionesi, assai complesso, è oggetto di rilievo della Sezione in quanto la valorizzazione del Fondo contenzioso nel Piano non appare congrua.*

L'Ente, come già rilevato dalla Istruttoria ministeriale, non rispetta gli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità, ed in particolare lo IAS 37 e l'OIC 31, nella ponderazione di potenziali passività che potrebbero emergere dall'esito del contenzioso. Va, inoltre, evidenziato che, a prescindere dalla mancanza di una mappatura del rischio di soccombenza, la base del calcolo per la valorizzazione del Fondo è limitata all'anno 2018, mentre l'atto di ingiunzione della Regione si riferisce alle spese sanitarie per gli anni dal 2005 al 2018.

La voce del Fondo contenziosi, ricompresa nei "Fondi di riserva ed altri accantonamenti", non può essere considerata congrua a fronte di tutti i possibili esiti di un contenzioso complicato come il caso in esame e rischia di pregiudicare la tenuta del piano di riequilibrio, qualora lo stesso dovesse produrre un esito diverso da quello più favorevole all'Ente.

10. *La partecipazione nella Società Casinò S.p.a., società partecipata al 100 percento dal Comune, mostra diversi profili di criticità in relazione al Piano. Le ragioni alla base della massa passiva da ripianare nel PRFP sono da ascrivere, da un lato, ai mancati introiti che il Comune avrebbe dovuto riscuotere dal Casinò e dall'altro lato al debito contratto con le banche per la ristrutturazione dell'immobile dove opera il Casinò. I crediti pregressi vantati dal Comune, essendo stati postergati nella nuova procedura di concordato non contribuiscono alla massa attiva del Piano. La Sezione ribadisce che anche gli importi iscritti nel Piano per gli anni 2027, 2028 e 2029, che costituiscono la massa attiva per il ripiano, non siano inclusi come previsione del piano industriale né siano stati oggetto di accordo tra Casinò e Comune nella convenzione che regola i trasferimenti del Casinò (come analizzato nel paragrafo VII.3). Dunque, il loro apporto aggiunge ulteriore aleatorietà alla quantificazione, in disparte alla definizione del loro importo, basato sugli utili futuri del Casinò. I finanziamenti erogati dalle banche, il cui onere di ammortamento è una delle cause della grave situazione di squilibrio finanziario del Comune, sono stati contratti*

per la ristrutturazione della Casa da Gioco. La congruenza della Società partecipata in esame sotto il profilo del TUSP potrebbe essere ritrovata con riferimento all'art. 4, comma 3, che ammette partecipazioni pubbliche al "solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio". In altre parole, solo la capacità di valorizzare un bene immobile, quale il palazzo comunale dove è collocato il Casinò, con criteri di mercato, capace di fornire un flusso di risorse, duraturo e quantificabile, giustificherebbe, ai sensi del TUSP, una Società come quella in esame. Nel caso di specie però le ragioni della crisi finanziaria che hanno portato al concordato fallimentare della Casa da Gioco, e la delineata programmazione, che vede nel medio termine un flusso opposto, dal Comune al Casinò, attraverso l'ammortamento dei richiamati mutui, non consentono di ritenere sussistente l'ottimizzazione e la valorizzazione dell'utilizzo dell'immobile cui fa riferimento il suddetto art. 4, c. 3.

11. *Infine, occorre rilevare come l'esame del Piano sia stato complicato dalla mancata redazione e trasmissione a questa Sezione di rendiconti certificati per gli anni 2018/2019/2020, nonché dei bilanci di previsione 2021/2022 oggetto di richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a cui l'Ente ad oggi non ha ancora dato riscontro, nonostante il termine di trenta giorni ribadito dall'art. 5 del decreto del Ministero dell'Interno n. 0170676 del 24 dicembre 2021. I dati contabili nelle due diverse ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2018/2022, deliberati nei due consigli comunali del 27 maggio 2021 (Delibera n.8) e del 22 settembre 2021 (Delibera n. 16), associati alle due versioni del Piano, benché entrambi approvati dal revisore, evidenziano significative discrasie. La Sezione si è dovuta attenere alla sola valutazione dei dati forniti dall'Ente nel suo riscontro all'istruttoria della Sezione.*

Il piano di riequilibrio, per come adottato dal Comune di Campione d'Italia, non risulta pertanto idoneo al risanamento finanziario dell'Ente, in entrambe le versioni prospettate dall'Ente. Conclusivamente per tutto quanto in precedenza esposto, si ritiene che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale oggetto di esame non possa essere approvato".

23. Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie a giudizio, è necessario ricordare che pacifica e incontroversa è la specialità del Comune di Campione d'Italia: si tratta di enclave italiana in territorio svizzero.

Lo rileva, specificando (alcuni de)i profili di detta specialità, in derivazione dalla natura del Comune di enclave in territorio di altro Stato, la Sezione di controllo per la Lombardia nella delibera n. 101/2018 sopra richiamata, la quale afferma che, sotteso allo squilibrio strutturale rilevato nel 2018, era il rapporto – recte, la gestione del rapporto – tra Comune e Casinò, avente base convenzionale e modificato (per i profili che saranno infra specificati) nella seconda metà degli anni dieci.

A darne atto è anche la stessa delibera della Sezione di controllo n. 43/2022, qui impugnata, nel paragrafo VII.3. della parte in diritto, secondo cui "*il rapporto tra Comune e sua partecipata è al centro*

delle cause dello squilibrio finanziario all'esame di questa Sezione. Non a caso il nesso temporale tra la dichiarazione di dissesto del Comune e l'avvio della procedura di fallimento della società è stringente. Sotto il profilo cronologico, i due eventi sono simultanei".

Occorre di conseguenza dar conto della genesi di questo rapporto e della sua conformazione, considerando che – come rilevato dalla Sezione di controllo nella delibera n. 101/2018 – il Casinò "*è società istituzionalmente preposta al finanziamento del Comune*".

Si ricorda, così, che con regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, veniva delegata al Ministero dell'interno "*l'autorizzazione al Comune di Campione d'Italia, anche in deroga alle leggi vigenti, per l'esercizio del gioco d'azzardo al fine di ottenere denaro aggiuntivo, senza onere per l'erario del Regno*". Con d.m. 30 luglio 1933 il Ministro dell'interno autorizzava l'esercizio del gioco d'azzardo nel Casinò municipale di Campione d'Italia, "*onde consentire al Comune di conseguire il pareggio di bilancio e poter disporre delle risorse necessarie per realizzare le opere pubbliche e di interesse pubblico, garantendo alla cittadinanza l'erogazione dei servizi essenziali assicurati agli altri cittadini italiani*". Il d.m. disponeva altresì che "*l'esistenza della Casa da gioco e la continuità della sua gestione costituiscono condizioni imprescindibili per l'esistenza del Comune di Campione d'Italia*" (in ragione del fatto che il Comune è una enclave interamente inclusa in territorio svizzero).

Ai sensi dell'art. 31, comma 38, della l. n. 448/1998, per la gestione della Casa da gioco veniva costituita, nel 2001, la società Casinò municipale di Campione d'Italia s.p.a., con l'apporto partecipativo di altre amministrazioni pubbliche. Il 9 dicembre 2010 Comune e società stipulavano una convenzione per la gestione della Casa da gioco, con affidamento della relativa gestione alla società.

L'art. 10-bis, comma 1, del d.l. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, recante "*Disposizioni in materia di gestione della casa da gioco di Campione d'Italia*", stabiliva che "*per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, autorizza la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della società partecipa esclusivamente il Comune di Campione d'Italia […]. I rapporti tra la società di gestione e il Comune di Campione d'Italia sono disciplinata da apposita convenzione stipulata tra le parti*".

In esecuzione della disposizione di legge, con d.m. 31 luglio 2014 è stata costituita Casinò di Campione s.p.a., interamente partecipata dal Comune, finalizzata alla gestione della casa da gioco e delle attività strumentali connesse, nella quale veniva fusa la Casinò Municipale di Campione d'Italia s.p.a.

È pacifico, dunque, che Casinò s.p.a. è società costituita *ex lege*, e che – come rilevato da Tribunale di Como con il decreto 15 giugno 2021 (che dichiara aperta la procedura di concordato

preventivo della società) – "l'atto normativo fondante la società" ha natura di diritto speciale quanto al "momento genetico e [ai] rapporti con il socio unico" (il Comune).

Comune e Casinò di Campione s.p.a. stipulavano la convenzione prevista dalla legge con atto pubblico del 29 dicembre 2014, con durata fino al 31 dicembre 2050, indicante, tra l'altro, l'entità del contributo annuo riconosciuto al Comune nonché l'usufrutto dell'immobile da adibire in via esclusiva a casa da gioco dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2041, nonché l'usufrutto, fino al 31 dicembre 2041, dei tavoli da gioco e degli altri beni strumentali.

È cruciale osservare che la convenzione originaria prevedeva l'obbligo della società di versare al Comune un contributo sui proventi della casa da gioco nella misura stabilita dall'art. 31, comma 37, l. n. 448/1998 ("il contributo per il bilancio del Comune è pari a quello del 1999 incrementato del tasso di inflazione programmato ovvero al 30% dei proventi di cui al primo periodo", alias i proventi per la gestione della casa da gioco, "qualora questi ultimi siano superiori a € 103.290.000).

Successivamente, però, la misura del contributo è stata rimessa agli accordi tra le parti. E infatti, con le delibere di Consiglio comunale n. 8/2015 e n. 17/2016 sono stati modificati gli artt. 3 e 9 della convenzione – e le modifiche sono state approvate dalla società – prevedendo che i contributi dovuti al Comune derivanti dall'esercizio dei giochi devono garantire il pareggio di bilancio dell'ente e i suoi investimenti senza pregiudicare la continuità aziendale della partecipata (totalitaria).

Sennonché, come accertato dal Tribunale di Como, Sez. I civile, con decreto n. 17196/2019 del 7 novembre 2019 (che ha respinto l'opposizione del Comune allo stato passivo del Fallimento della società, nel frattempo dichiarato con sentenza n. 92 del 26 luglio 2018), inoppugnabile, è ben vero che "*il contributo in favore del Comune avrebbe dovuto essere determinato secondo criteri che contemperassero le esigenze di pareggio di bilancio del Comune con la continuità aziendale del Casinò*". È invece accaduto – lo accerta il Giudice – che "*il Comune ha individuato l'importo del contributo in modo unilaterale sulla base del fabbisogno comunale senza considerare le esigenze della società*" (ivi).

In particolare, in costanza del rapporto convenzionale con la sua società, il Comune aveva da un lato enormemente dilatato il numero dei propri dipendenti, e dall'altro lato stipulato contratti di mutuo – per la costruzione della nuova sede del Casinò – con istituti di credito, per un importo molto rilevante e con delegazione di pagamento agli istituti di credito stessi, con ciò inducendo un proprio fabbisogno finanziario imponente, cui si sarebbe dovuto far fronte con il contributo versato dalla società, ma cui la società non ha potuto far fronte.

La specialità del Comune di Campione d'Italia è resa evidente anche dal regime delle funzioni, alcune delle quali richiamate a p. 15 della delibera della Sezione di controllo qui impugnata cui si rinvia *ob relationem*.

Sussistono altresì numerose norme di diritto speciale, indotte dalla specialità del Comune, richiamate bensì nella delibera impugnata, ma che appare opportuno, per ragioni di chiarezza, indicare congiuntamente:

• art. 1, comma 763, l. n. 208/2015;

• art. 1, commi 433, 438 e 439, l. n. 232/2016 (trasferimenti correnti in favore del Comune fino a € 10 mln annui, fino al 2047);

• art. 38, comma 2-quinquies, d.l. n. 34/2019, convertito in l. n. 58/2019 (che prevede, a decorrere dall'anno 2019 e per lo stesso periodo di cui all'art. 1, comma 438, l. n. 232/2016, la corresponsione in favore del Comune di Campione d'Italia di un contributo massimo di € 5 mln per le esigenze di bilancio, con priorità per le spese di funzionamento dell'ente");

• l. n. 157/2019, che prevede un contributo straordinario in favore del Comune per il pagamento di debiti nei confronti di creditori svizzeri (si ricorda che numerosissime funzioni istituzionali del Comune sono assicurate mediante fornitori di servizi svizzeri, come ricorda la stessa delibera della Sezione di controllo qui impugnata: cfr. sua p. 15);

• art. 1, commi da 559 a 572, l. n. 160/2019, che istituisce la "imposta locale consumo Campione d'Italia" (in acronimo, ILCCI) da applicarsi dal 1° gennaio 2020, previo provvedimento applicativo del M.e.f.;

• art. 3, comma 11-bis, d.l. n. 183/2020, che, a decorrere dall'anno 2020 e fino all'esercizio 2027, autorizza il Comune di Campione "a determinare l'importo dell'anticipazione di tesoreria calcolando la media delle entrate accertate dal 2015 al 2017 afferenti i primi tre titoli di entrata del bilancio".

Come è evidente, la massima parte delle misure straordinarie e di *ius specialis* di cui a tali disposizioni legislative risalgono alla seconda metà del decennio in corso: ossia all'epoca in cui il Comune ha manifestato lo squilibrio strutturale di parte corrente, le cui cause sono state sopra indicate in mutuazione dalla delibera della Sezione di controllo n. 101/2018, e in costanza della chiusura del Casinò (a seguito del fallimento dichiarato dal Tribunale di Como con sentenza n. 92/2018, poi oggetto di accertamento di nullità da parte della Corte d'appello di Milano, confermata dalla Corte di cassazione, e della impossibilità di funzionamento co-indotta dalle misure di legge statale per il contenimento della pandemia da Covid-19: il Casinò ha potuto riaprire solo il 26 gennaio 2022).

***

Ciò premesso, con il presente atto il Comune di Campione d'Italia, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, impugna in ogni sua parte la deliberazione suddetta, ritenendola erronea ed infondata e, perciò, da annullare, per i seguenti motivi in

diritto

A. Illegittimità della deliberazione della delibera della Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, n. 43/PRSP/2022 del 22 marzo 2022 per violazione e falsa applicazione degli artt. 243-bis e 243-quater TUEL. Violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento della p.a. sancito dall'art. 97 Cost. e dei conseguenti corollari di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa nonché di attualità dell'interesse pubblico da perseguire. Difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere per sviamento della funzione esercitata.

***

1. La Corte dei conti, prima di entrare nel merito della valutazione del Piano, ha ritenuto che, nel caso di specie, la valutazione dei presupposti per ricorrere alla procedura di equilibrio rimessa alla valutazione del Comune sia risultata incongruente con la lettera e la ratio dell'art. 256, comma 12, TUEL.

Secondo la Corte *"nel caso in cui la criticità principale è quella di ripristinare l'equilibrio strutturale di parte corrente, di cui l'impossibilità di presentare l'ipotesi di bilancio riequilibrato è prova evidente, la soluzione preferibile offerta dal tessuto normativo sarebbe quella dell'attivazione del potere sostitutivo, che deve agire sul fronte del miglioramento del saldo attraverso l'aumento delle entrate, la riduzione delle spese, nonché, con specifici provvedimenti, vista la presenza di clausole di non onerosità nelle norme richiamate, con lo stanziamento di nuove risorse a favore del Comune".*

Tale osservazione non può essere condivisa.

A riguardo preme rappresentare che non soltanto la medesima Sezione di controllo, con la delibera n. 184/PAR/2020, aveva statuito – in risposta a specifico quesito ad essa sottoposto dal Comune – che *"ricorrendone tutti i presupposti, la cui valutazione è rimessa alla responsabilità dell'ente locale, è possibile ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall'art. 243-bis" t.u.e.l.,* ma la medesima Sezione, a cui il Piano era stato sottoposto sia nella sua versione originaria sia nella versione modificata per effetto dell'istruttoria ministeriale dell'11 agosto 2021, <u>ha omesso di rilevare la solo ora ritenuta non attivabilità dello strumento</u>, ed ha omesso inoltre di esprimere al Ministero dell'interno – a seguito della ricezione dell'ordinanza di questo dell'11 agosto – la propria preferenza, solo ora manifestata, per l'attivabilità dello strumento solo su impulso ministeriale.

A ciò si aggiunga che non tanto e non solo il Ministero, quanto, a monte, lo stesso legislatore, ha posto in essere tutte le misure che, secondo *l'opinio iuris* solo ora espressa dalla Sezione di controllo, risultano disponibili solo da parte dello Stato e non da parte dell'ente locale: aumento delle entrate e stanziamento di nuove entrate in favore del Comune (cfr. infatti le misure finanziarie straordinarie di cui alle fonti legislative richiamate dalla stessa delibera qui impugnata).

In ogni caso, il Comune ha ridotto enormemente le spese per il personale, ha rinegoziato i mutui stipulati con gli istituti di credito, i cui ratei pesavano sul bilancio comunale per oltre Chf 6 mln per anno, e ha sciolto la sua azienda speciale Azienda turistica, ponendo fine alla consistente contribuzione annua che esso disponeva, negli anni passati, in favore di questa.

Il principio di leale cooperazione inter-istituzionale, consacrato in Costituzione, impone, alla Sezione deputata al controllo (anche) sull'esperibilità degli strumenti di risanamento, di estrinsecare *ab imis*, non appena ne abbia avuto conoscenza, le proprie perplessità o la propria contrarietà all'utilizzo dell'uno piuttosto che dell'altro strumento, ed eventualmente di suggerire al Ministero dell'interno lo strumento da essa reputato più appropriato, oltre che disponibile al (solo) Ministero.

Nel caso di specie il Comune, dopo aver chiesto alla Sezione di controllo parere sul quid iuris a fronte della situazione di perdurante dissesto in cui versava, ne ha ricevuto un parere che esso ha inteso come legittimante, sotto la responsabilità dell'ente locale, il ricorso allo strumento di cui all'art. 243-bis; ed ha inoltrato alla Sezione di controllo tutti gli atti predisposti in utilizzo di questo strumento, senza ricevere rilievi di sorta da parte della Sezione quanto all'utilizzo dello strumento, vedendone infine denegata l'approvazione per non disponibilità di quello strumento da parte del Comune medesimo.

2. Sulla quantificazione della massa passiva.

2.1. La Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, erroneamente sostiene che *"Nel caso di Campione d'Italia si registra un corto circuito. Il Comune ha approvato un Piano che è stato modificato dall'azione istruttoria nei suoi elementi costitutivi: durata e ammontare della passività. Tant'è che il Comune lo ha riapprovato, superando ampiamente, nella seconda deliberazione, il termine perentorio dei 90 giorni. La Sezione si trova, pertanto, nella condizione paradossale di esaminare un Piano, corredato da una relazione favorevole, che ne modifica gli elementi essenziali. In pratica, una relazione favorevole su un Piano diverso da quello approvato il 7 maggio 2021".*

In realtà, la Corte prende in considerazione il Piano di riequilibrio approvato con deliberazione n. 9 del 27 maggio 2021, del tutto superato con l'approvazione del Piano di riequilibrio approvato

con deliberazione n. 18 del 21 novembre 2021 a seguito delle prescrizioni intervenute da parte del Ministero.

Infatti, come già affrontato in sede istruttoria, preme ribadire che la quantificazione della massa passiva di cui alla deliberazione consiliare n. 9 del 27 maggio 2021 era stata determinata in **Chf 15.323.423,65**; tenendo conto esclusivamente della gestione di parte corrente di competenza, stante il fatto che l'Ente era privo – dal 2018 – di qualsiasi documento contabile (bilancio di previsione e rendiconto di gestione) ovvero:

Equilibrio di parte corrente esercizio 2018	Chf.	- 16.545.029,78
Equilibrio di parte corrente esercizio 2019	Chf.	- 4.904.388,43
Equilibrio di parte corrente esercizio 2020	Chf.	+ 6.125.994,56

Sennonché, a seguito di istruttoria del Ministero dell'interno sull'ipotesi di bilancio, la massa passiva avrebbe dovuto tener conto dell'importo dell'anticipazione di tesoreria non rimborsata alla data del 31.12.2017 e dei residui passivi non trasferiti all'OSL e liquidati e/o incassati dal 01.01.2018 alla data di dichiarazione del dissesto.

Conseguentemente, il Comune ha rideterminato **in Chf. 41.291.696,21** la massa passiva, conteggiando, quindi, anche l'anticipazione di cassa non restituita al 31.12.2017 (Chf. 20.115.748,55), nonché il disavanzo che si era nel frattempo formato nel corso della gestione commissariale (2018/2019), che impattavano in modo negativo sul risultato della gestione corrente di competenza dell'esercizio 2020, che risulta essere positivo.

Pertanto, la Corte ha posto erroneamente a confronto le due situazioni contabili, in quanto l'ultima approvata – si ribadisce – in conseguenza dell'istruttoria del Ministero, altro non è che l'adeguamento e l'aggiornamento in sostituzione dell'iniziale piano di riequilibrio con le relative prescrizioni.

Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, 101 – 00187 Roma
Tel.: 06.92939238 - Fax.: 06.56563579

Prof. Avv. Chiara Cacciavillani
Piazza Guglielmo Marconi, 51 - 30039 Stra
Tel.: 049.502081 – Fax.: 049.9800585

(Dati preconsuntivo esercizio 2020 – espressi in CHF)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				-
RISCOSSIONI	(+)	1.479.904,58	51.698.249,47	53.178.154,05
PAGAMENTI	(-)	27.517.728,39	25.660.425,66	53.178.154,05
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			-
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			-
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.393.829,44	1.788.254,64	4.182.084,08
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	25.643.696,40	19.830.083,89	45.473.780,29
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			-
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020)	(=)			**- 41.291.696,21**

È essenziale rilevare che il Piano, così modificato e integrato, è stato sì approvato dopo il decorso del termine di 90 giorni di cui all'art. 243-bis, comma 5, TUEL, ma ciò proprio per effetto dell'ordinanza istruttoria ministeriale dell'11 agosto 2021, di talché – lo riconosce la Sezione di controllo al paragrafo 18, punto 1, della delibera qui impugnata – non si può contestare al Comune la tardività dell'approvazione del Piano medesimo nella sua formulazione definitiva.

La relativa "anomalia", stabilisce la Sezione, da un lato è indotta dal Ministero dell'interno, *"che invece avrebbe dovuto valutare il PRFP nella consistenza e con le caratteristiche adottate dall'Ente con la prima*

deliberazione e avrebbe dovuto trasmetterlo a questa Corte con le relative osservazioni sulla entità della massa passiva e della durata", ed integra, dall'altro lato, fattispecie *"non espressamente regolamentata, quanto a conseguenze, dalla normativa in materia"* (cfr. p. 83 s.).

2.2. La Corte registra, inoltre, una significativa distonia tra i disavanzi di competenza del 2018 e 2019 e l'avanzo del 2020, la cui somma algebrica fornisce la passività da ripianare (i 15,3 milioni di Chf.), per almeno tre aspetti:

a). *la riduzione di 10 milioni annui di Chf. negli stanziamenti del triennio si accompagna ad un andamento di cassa che vede ingenti utilizzi di anticipazioni, per 365 giorni anche nel 2020, con una quota non restituita a fine anno ancora ingente (circa 15 milioni di Chf.). Si rileva peraltro il carattere risalente della situazione, che vede l'Ente "in costante anticipazione di cassa sin dall'esercizio 2013".*

b). *Il risultato di amministrazione del 2020 risulta negativo per 22,5 milioni di Chf. (considerando peraltro un FCDE di 556.433,7 Chf. a fronte di residui attivi pari a 3.877.017,99 Chf.).*

c). *Il risultato della gestione di competenza del 2020, da cui si ricava il richiamato valore positivo, deriva da una significativa riduzione degli impegni di competenza (6,8 milioni di Chf.) oltre ad un aumento degli accertamenti (3,2 milioni di Chf.), rispetto all'anno precedente.*

La componente della spesa che registra la flessione più rilevante è quella relativa al personale che passa da 10,7 milioni di Chf. del 2019 ai 2,6 milioni del 2020 (i dipendenti passano da 73 a 16). Si rileva che il costo medio per dipendente resta elevatissimo, pari a 163.218,46 di Chf.

Sul versante delle entrate si registra: l'aumento della tariffa IMU dallo 0,81% all'1,06%, con il conglobamento della componente riferita ai servizi indivisibili TASI, stabilita nella misura dello 0,25%; la perdita di gettito del 90% dell'addizionale comunale IRPEF "a causa della perdita di lavoro conseguente alla chiusura del Casinò, delle attività ad esse collegate ed al ridimensionamento della pianta organica comunale"; l'istituzione dell'imposta locale di consumo del Comune di Campione d'Italia (ILCCI), istituita dalla legge 160 del 2019 (commi da 559 a 568 dell'art. 1) e disciplinata dal DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 dicembre 2020".

A riguardo si osserva:

<u>- Sul punto a)</u>. L'impostazione di mantenere l'anticipazione di tesoreria per la durata del Piano deriva da precedente orientamento positivo della stessa Corte dei conti (delibera Corte dei conti 194/2016), dove, in occasione dell'approvazione di precedente Piano di riequilibrio, non erano stati formulati rilievi al riguardo. Si precisa, altresì, che l'Ente non sostiene alcun onere a titolo di interesse passivo in quanto erogata in Chf., i cui tassi per detta valuta sono pari allo zero. La misura, inoltre, è espressamente prevista – a decorrere dall'anno 2020 e fino all'esercizio 2027 – dalla legge proprio per il Comune di Campione d'Italia: cfr. art. 3, comma 11-bis, d.l. n. 183/2020, introdotto in sede di legge di conversione.

- **Sul punto b**). L'osservazione non è corretta in quanto viene preso in considerazione il disavanzo dell'anno 2017, nonché l'ammontare del FCDE (fondo crediti di dubbia esigibilità) dello stesso anno e lo si confronta con il valore dei residui attivi al 31/12/2020.

L'errore nasce per un refuso contenuto nel prospetto di pag. 6 del primo Piano di riequilibrio (poi sostituito) e approvato con la precedente deliberazione n. 9 del 27 maggio 2021.

Trattasi, pacificamente, sostanzialmente di refuso: il prospetto riportato nel primo piano, pur recando la dicitura "*gestione 2020*", di fatto, per mero errore materiale, si riferisce alla gestione dell'anno 2017, così come da rendiconto approvato con deliberazione n. 9 del 31 maggio 2018.

- **Sul punto c**). La diminuzione delle spese dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 è dovuta principalmente alle spese del personale a seguito della rideterminazione della pianta organica e il conseguente collocamento in disponibilità conclusosi nell'ottobre 2019. Il relativo costo è passato, infatti, da € 15 milioni a € 3.704 nel 2020 e a € 2.257 dal 2022.

Anche il costo dei mutui immobiliari, a seguito dell'intervenuta rinegoziazione con gli istituti di credito, si è sensibilmente ridotto dagli originari € 6 milioni annui a € 1.981, con un risparmio di spesa quindi di € 4.442.

Anche il costo per acquisto di servizi e beni è stato gradualmente ridotto dagli originari € 5.402 annui (2018) a € 2.973, con un risparmio conseguente di € 2.429.

I maggiori accertamenti in entrata sono dovuti essenzialmente alle somme trasferite una tantum dal Ministero al Comune per far fronte al pagamento dei debiti nei confronti dei creditori svizzeri (€ 2.500.000,00 ai sensi dell'art. 57, comma 2-undecies e 2-duodecies, del d.l. n. 124/2019), al fine di sbloccare – come avvenuto – lo stato di criticità Italia/Svizzera in relazione al ristorno a favore dei Comuni italiani di confine dei ristorni dei frontalieri.

2.3. La Corte, inoltre, sostiene che *"Sotto il profilo quantitativo la differenza tra le due versioni del Piano si rileva, con riferimento alla massa passiva, confrontando i dati relativi alla gestione 2020.*

Nel primo caso, a fronte di un equilibrio tra riscossioni e pagamenti totali (70,5 milioni di Chf), si registrano residui attivi per 33,6 milioni di Chf e residui passivi per 55,5 milioni di Chf, con un risultato di amministrazione pari a -21,9 milioni di Chf.

Nel secondo lo stesso prospetto riporta valori completamente diversi: riscossioni e pagamenti in equilibrio (53,1 milioni di Chf), residui attivi per 4,1 milioni di Chf e residui passivi per 45,4 milioni di Chf, con un risultato di amministrazione pari a -41,2 milioni di Chf.

Come si vede si tratta di somme completamente diverse e, rispetto alla prima versione del Piano, la massa passiva questa volta è identificata con il disavanzo al 31 dicembre 2020, senza sottrarre il saldo di gestione della competenza (ricalcolato in 7,9 milioni di Chf anziché 6,1 milioni di Chf)".

In verità, la segnalata evidente difformità e anomalia, come già sopra precisato, trova causa in un banale errore formale di scritturazione: il prospetto contemplato nel primo Piano (oggetto di aggiornamento e sostituzione), pur riportando la dicitura "*gestione 2020*" di fatto, per mero errore materiale, si riferisce alla gestione dell'anno 2017 così come da rendiconto approvato con deliberazione n. 9 del 31 maggio 2018.

Quindi, di fatto, si tratta di due prospetti afferenti ad anni del tutto diversi, che rendono i relativi dati difformi temporalmente e quindi non comparabili.

In ogni caso, si evidenzia che, in sede istruttoria, la Corte dei conti non ha fatto alcun cenno alle differenze tra le due versioni del Piano e nulla è stato chiesto in merito.

Peraltro, nel Piano di riequilibrio approvato con le prescrizioni del Ministero e oggetto della deliberazione della Corte dei conti qui impugnata, il prospetto è riportato in modo corretto e si riferisce all'annualità 2020.

2.4. Inoltre secondo la Corte *"Anche il ripiano della passività, tra il 2021 e il 2029, presenta un profilo significativamente diverso nella seconda versione del Piano: rispetto ai 3 milioni annui, con oscillazioni, della prima versione, si rileva il seguente profilo (pag. 30 e 31 della versione del 22 novembre): 2021 (1,6 milioni di Chf), 2022 (3,6 milioni di Chf), 2023 (3,6 milioni di Chf), 2024 (4,4 milioni di Chf), 2025 (5,4 milioni di Chf), 2026 (5,9 milioni di Chf), 2027 (5,9 milioni di Chf), 2028 (6,5 milioni di Chf) e 2029 (4,1 milioni di Chf).*

Si verifica uno spostamento del peso del ripiano sugli anni finali del Piano, in contrasto con le indicazioni della Sezione delle Autonomie, che sostiene come "la maggiore ampiezza del tempo di esecuzione del piano, protratto in sede di conversione ad un arco decennale, vincol[i] anche le future gestioni per cui la graduazione, negli anni di durata del piano, della percentuale del ripiano del disavanzo di amministrazione e degli importi da prevedere nei bilanci per il finanziamento dei debiti fuori bilancio" e che, pertanto debba "privilegiare un maggior peso delle misure nei primi anni del medesimo piano e, preferibilmente, negli anni residui di attività della consiliatura e comunque nei primi 5 anni" (deliberazione n.16/SEZAUT/2012/INPR)".

A riguardo si osserva che se è vero che il peso del ripiano grava sugli ultimi anni e non sui primi, è anche vero però che quanto contenuto nella deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR (*previlegiare un maggior peso delle misure nei primi anni del medesimo piano e, preferibilmente, negli anni residui di attività della consiliatura e comunque nei primi 5 anni*) rappresenta mera indicazione per l'ente, ma certo non un obbligo.

Nel caso che ci occupa appare evidente che il Comune di Campione, a fronte di una rilevante situazione di deficit finanziario (circa 41 milioni, che nemmeno la gestione commissariale era riuscita a sistemare), dopo aver riportato la gestione corrente annua in attivo (già dall'anno 2020), non poteva che rientrare dalla massa passiva precedente in maniera graduale, sviluppando via via

le potenzialità che lo Stato aveva nel frattempo messo in campo proprio a tale scopo (trasferimenti statali, ILCCI, agevolazioni fiscali), nonché le azioni poste in essere, sempre a tale scopo, dallo stesso Comune (rinegoziazione dei mutui, dismissioni di beni immobili, etc.), e quelle, concomitanti, relative al Casinò e relative sinergie.

Peraltro, occorre constatare che la rinegoziazione dei mutui con Banca Intesa e con Banco popolare di Sondrio, con la connotazione della riduzione dei ratei nei primi anni di vita del piano e la protrazione di dieci anni dell'arco temporale di pagamento del debito, era elemento cruciale del Piano sin dalla sua originaria formulazione, e che su questo specifico elemento, in sede di istruttoria, la Sezione di controllo aveva richiesto soltanto notizie sullo stato della rinegoziazione, senza contestare l'esperibilità o la bontà intrinseca dello strumento.

Soltanto con la delibera qui impugnata la Sezione contesta la bontà dello strumento (rinegoziazione dei mutui), pur già ben conoscendone la struttura sostanziale, mentre, laddove avesse avuto ragione di dubitare della sua correttezza sostanziale, avrebbe dovuto richiedere i pertinenti chiarimenti da parte del Comune.

A ciò si aggiunga che, a fronte di mutui accesi con istituti di credito, le difficoltà – quando non l'impossibilità – per il debitore di pagare il debito secondo i ratei contrattualizzati, possono essere elise solo in due modi: o con la rinuncia al credito da parte degli istituti di credito, che non è evenienza delineabile nel caso di specie (in cui è dimostrato dalla documentazione in atti che gli istituti di credito erano originariamente contrari finanche alla rinegoziazione); o con la rinegoziazione dei contratti.

La rinegoziazione, a sua volta, è possibile solo con la formula della riduzione dei ratei e con il prolungamento dell'arco temporale per l'estinzione del debito.

Tertium non datur e non datur a fronte di un immobile (per la cui costruzione il Comune aveva a suo tempo contratto i mutui) che appartiene al patrimonio indisponibile del Comune ex art. 826, comma 3, cod. civ. e la cui destinazione funzionale è a casa di gioco, la quale, per essere esercita, necessita di una specifica e ad hominem autorizzazione ministeriale, nel caso di specie rilasciata al Comune per l'esercizio del gioco attraverso la sua partecipata totalitaria Casinò di Campione s.p.a.

Pertinente, e per vero risolutivo, appare quanto rilevato dal Tribunale di Como, Sez. I civile, nel decreto 15 giugno 2021 (di ammissione della società a concordato preventivo con continuità): ivi si afferma che *"il fallimento della società rappresenterebbe un'alternativa potenzialmente meno utile per l'interesse del ceto creditorio, se non altro perché la conseguente liquidazione giudiziale comporterebbe inevitabilmente la cessione delle singole attività aziendali e non dell'azienda nel suo complesso, con conseguenti minori ricavi derivanti dalla liquidazione delle singole attività e soddisfacimento dei creditori chirografari [e, si aggiunge, di quelli postergati, quale è il Comune] pari a zero. Inoltre, afferma sempre il Tribunale, l'immobile è*

"gravato da vincoli di utilizzo (a casa da gioco e solo per società interamente partecipata dal Comune di Campione) nonché da divieti di alienazione e di concessione di diritti di godimento o garanzia a favore di terzi, per l'appartenenza dell'immobile della casa da gioco al patrimonio indisponibile del Comune ex art. 826, comma 3, cod. civ.".

Se è indiscutibile che elementari esigenze di giustizia sostanziale impongono – come rilevato dalla Sezione autonomie – di non far gravare il peso del riequilibrio sulle gestioni future, altrettanto vero è che i contratti di mutuo non possono essere risolti (perché a tale soluzione è decisamente ostile il sistema bancario) e che il bene Casinò non può essere venduto, non solo perché incluso nel patrimonio indisponibile dell'ente, ma anche per i vincoli di utilizzo che su di esso gravano in forza di legge (a casa da gioco, per il tramite di società integralmente partecipata dal Comune).

La massima della Sezione autonomie, detto diversamente, non può che essere contestualizzata alle peculiarità proprie del Comune di Campione d'Italia e alla specialità del suo regime giuridico e finanziario, a connotare il quale è, sin dal 1933, l'esistenza di una casa da gioco i cui proventi di gestione sono funzionalizzati all'equilibrio del bilancio del Comune, e che proprio per questa ragione è gestita da una società che la legge ha voluto a partecipazione pubblica totalitaria.

3. Sull'Equilibrio Economico Finanziario.

3.1. La Sezione di controllo eleva a concausa della decisione di non approvazione del Piano la considerazione che l'equilibrio economico-finanziario di questo poggia, per la massima parte, "*sui trasferimenti statali*", in difetto dei quali esso presenterebbe "*uno squilibrio strutturale di parte corrente*", nonostante la consistente contrazione delle spese conseguenti alla imponente riduzione di personale e alla soppressione di alcuni servizi per la comunità.

Anche su questo aspetto la Sezione omette di considerare ciò che essa stessa altrove rileva, ossia che lo squilibrio di parte corrente, per far fronte alla quale vi sono i trasferimenti statali, si è verificato per il mancato introito dei proventi del Casinò e per l'abnorme spesa per il personale comunale.

La maggior parte dei trasferimenti statali, giova ribadire, è stata prevista dalle leggi richiamate nella stessa delibera della Sezione di controllo qui impugnata a seguito del dissesto del Comune e della chiusura del Casinò, istituzionalmente preposto a far fronte alle esigenze finanziarie del Comune, a causa della pregressa cattiva gestione del rapporto convenzionale tra le parti (peraltro ad oggi elisa).

E si tratta di trasferimenti ad tempus, ossia fissati per il tempo stimato ai fini del risanamento del Casinò.

Ridotta la spesa per il personale, e con la riapertura del Casinò – il cui piano industriale, valutato come attendibile dal Tribunale di Como con il decreto 15 giugno 2021, prevede consistenti flussi in entrata –, non soltanto è prevista, a partire dal 2022, la ripresa della corresponsione di contributi in favore del Comune (in via progressivamente crescente), ma i proventi da gioco saranno destinati (ovviamente dopo il pagamento da parte della procedura concordataria dei creditori privilegiati e di quelli chirografari) al pagamento del credito del Comune; infine, una volta pagata la massa dei creditori (tra i quali il Comune), l'incremento dei proventi del Casinò darà luogo, a concordato chiuso, all'incremento dei contributi da devolvere al Comune.

È appena il caso di rilevare che, contrariamente a quanto afferma la Sezione di controllo, il piano industriale del Casinò, ammesso al concordato, ha sì un orizzonte temporale di cinque anni – perché così stabilisce la legge fallimentare – ma reca ben chiare previsioni a proiezione ultra-quinquennale e reca specifiche clausole volte non solo al soddisfacimento dell'integrale credito maturato dal Comune, ma anche all'assolvimento dell'obbligo convenzionale di corresponsione di contributo finanziario in favore del Comune.

3.2. La Corte dei conti sostiene che *"nella voce "Fondi di riserva ed altri accantonamenti (Fondo riserva, Crediti Dubbia Esigibilità e accantonamento. Fondo contenziosi)" è valorizzato l'insieme degli accantonamenti riferiti ai fondi complessivamente intesi, senza dettagliare la percentuale destinata ad ognuno di essi".*

A riguardo, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte, alla voce "Fondi di riserva ed altri accantonamenti" del Piano sono ricompresi i seguenti fondi/accantonamenti:

- Fondo crediti dubbia esigibilità Chf 800.000, stanziato per tutti gli anni del piano (fatta salva diversa determinazione in sede di predisposizione dei documenti di programmazione economico finanziaria);
- Fondo di riserva per l'anno 2021 Chf 43.300 – anno 2022 Chf 48.500 – anno 2023 e segg. Chf 48.500 (fatta salva diversa determinazione in sede di predisposizione dei documenti di programmazione economico finanziaria) ;
- Fondo contenzioso prudenziale per vertenza sanità per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 Chf 2.000.000,
- Fondo rischi da sopravvenienza piano Chf 1.476.390 (anno 2024); Chf 1.082.420 (anni 2025/2026); Chf 1.476.390 (anno 2027); Chf 1.042.420 (anno 2028); Chf 1.082.390 (anno 2029).

4. Sull'Analisi anzianità dei residui attivi e passivi

Secondo la Corte, *"dall'esame comparativo con la tabella del risultato di amministrazione del 2020, emerge una evidente anomalia tra i valori espressi:*

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				-
RISCOSSIONI	(+)	1.479.904,58	51.698.249,47	53.178.154,05
PAGAMENTI	(-)	27.517.728,39	25.660.425,66	53.178.154,05
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			-
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			-
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.393.829,44	1.788.254,64	4.182.084,08
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	25.643.696,40	19.830.083,89	45.473.780,29
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI [1]	(-)			-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE [1]	(-)			-
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020	(=)			**- 41.291.696,21**

"Più precisamente, da quanto evidenziato nella tabella, i residui attivi inseriti nel risultato di amministrazione 2020, relativi agli esercizi precedenti, risultano essere pari a Chf 2.393.829,44, mentre i residui passivi stesso esercizio ammontano a Chf 25.643.696,40.

Dall'esame della tabella precedente relativa all'analisi dell'anzianità dei residui di cui al riscontro dell'Ente, emerge invece che le stesse voci assumono valori differenti, evidenziando la seguente discrasia: i residui attivi conservati ammontano a Chf 2.301.781,29, mentre i residui passivi a Chf 744.118,01.

Il prospetto del Comune mostra, inoltre, come i valori della massa passiva, riferita all'ammontare complessivo della spesa sostenuta negli esercizi 2018/2021, risultino particolarmente elevati, tenuto anche conto delle dimensioni territoriali e della popolazione del Comune stesso, che conta 1.779 abitanti al 31 dicembre 2020.

La tabella trascura di valorizzare le risultanze dell'anticipazione di tesoreria (Titolo VII delle entrate pari a Chf 0,0), omettendone la contabilizzazione anche nelle poste di spesa, se non al Titolo V dei residui passivi al 31/12 e solo per l'esercizio 2021 per Chf 15.004.134,23 (vedi infra-punto V. - Andamenti di cassa sul costante utilizzo dell'anticipazione di cassa anche nel periodo di riferimento).

Come noto, con l'armonizzazione contabile "per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione" (cfr. Deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR)

Contrariamente alla ratio delle nuove regole, i dati mostrano una crescita esponenziale dei residui passivi determinata da una concreta riduzione delle entrate. L'Ente rappresenta una costante carenza di liquidità, da imputarsi principalmente al venir meno delle entrate proprie, cui tuttavia ha fatto seguito l'attivazione della spesa di fatto priva di copertura finanziaria".

Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, 101 – 00187 Roma
Tel.: 06.92939238 - Fax.: 06.56563579

Prof. Avv. Chiara Cacciavillani
Piazza Guglielmo Marconi, 51 - 30039 Stra
Tel.: 049.502081 – Fax.: 049.9800585

Tale osservazione è priva di pregio.

Innanzitutto, non va trascurato il fatto che le tabelle prese in considerazione e che, secondo la Corte, presentano delle discrasie, sono state elaborate in periodi temporali differenti e risentono della gestione economico-finanziaria dell'Ente.

A titolo esemplificativo: i residui passivi rilevati nella tabella (sopra riportata e indicata a pag. 49 della delibera impugnata), sono riferiti al 31.12.2020, mentre i residui passivi esposti nella tabella (sotto riportata e indicata a pag. 41 della delibera) sono riferiti ai dati contabili al 31.12.2021 e quindi contemplano anche pagamenti effettuati nell'anno 2021 per debiti in precedenza allocati quali residui passivi.

Entrate correnti	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025	Esercizio 2026	Esercizio 2027	Esercizio 2028	Esercizio 2029
Entrate titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**2.750.600,00**	**3.162.200,00**	**3.702.200,00**	**4.242.200,00**	**4.782.200,00**	**5.322.200,00**	**5.322.200,00**	**5.322.200,00**	**5.322.200,00**
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati									
Imposta municipale propria	1.505.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Addizionale comunale IRPEF	50.000,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
Tassa smaltimento rifiuti - TARI	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
Proventi del Casinò	-	540.000,00	1.080.000,00	1.620.000,00	2.160.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Altre imposte sostitutive n.a.c.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.s.c.(I.L.C.C.I.)	460.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Entrate titolo II - Trasferimenti correnti	**11.553.000,00**	**11.023.000,00**	**11.023.000,00**	**11.023.000,00**	**11.023.000,00**	**11.023.000,00**	**11.023.000,00**	**11.023.000,00**	**11.023.000,00**
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (art. 1, commi 433,438 e 439, L. 232/2016 e art.38 D.L.34/2019)	11.533.000,00	11.003.000,00	11.003.000,00	11.003.000,00	11.003.000,00	11.003.000,00	11.003.000,00	11.003.000,00	11.003.000,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Entrate titolo III - Entrate extratributarie	**1.168.760,00**	**1.168.760,00**	**1.182.660,00**	**1.182.660,00**	**1.182.660,00**	**1.182.660,00**	**1.182.660,00**	**1.182.660,00**	**1.182.660,00**
Tipologia 100: vendita di beni e servizi e proventi derivante dalla gestione dei beni									
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	570.900,00	570.900,00	584.800,00	584.800,00	584.800,00	584.800,00	584.800,00	584.800,00	584.800,00
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	597.850,00	597.850,00	597.850,00	597.850,00	597.850,00	597.850,00	597.850,00	597.850,00	597.850,00
Tipologia 300: Interessi attivi									
Altri interessi attivi	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Totale Entrate Tit. I - II - III	**15.472.360,00**	**15.353.960,00**	**15.907.860,00**	**16.447.860,00**	**16.987.860,00**	**17.527.860,00**	**17.527.860,00**	**17.527.860,00**	**17.527.860,00**
Spese correnti	**9.583.300,00**	**9.122.500,00**	**9.122.500,00**	**8.882.862,00**	**8.422.860,00**	**8.422.860,00**	**8.422.860,00**	**7.912.860,00**	**7.563.703,79**
Redditi da lavoro dipendente	2.184.000,00	1.884.000,00	1.884.000,00	1.884.000,00	1.884.000,00	1.884.000,00	1.884.000,00	1.884.000,00	1.884.000,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi per missione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Contributi sociali a carico dell'Ente	375.500,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00
IRAP	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
Imposte e tasse a carico dell'Ente	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00
Acquisto di beni	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Utenze e canoni	981.500,00	981.500,00	981.500,00	981.500,00	981.500,00	981.500,00	981.500,00	981.500,00	981.500,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
Incarichi liberi professionisti	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Prestazioni professionali e specialistiche-patrocini legali	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
Servizi per il funzionamento dell'Ente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Trasposto autolinea Campione-Lugano	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Altre spese per contratti pubblici (servizi complementari di igiene urbana e viabilità)	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Altri servizi (Spese x elezioni e altri servizi)	65.000,00	38.000,00	38.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Trasferimenti correnti (Canton Ticino)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Trasferimenti a famiglie	41.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Trasferimenti servizi protezione civile	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Interessi passivi	28.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fondi di riserva ed altri accantonamenti (Fondo riserva, Crediti Dubbia Esigibilità e accantonamento fondo contenziosi)	2.908.300,00	2.913.500,00	2.913.500,00	2.913.500,00	2.913.500,00	2.913.500,00	2.913.500,00	2.913.500,00	2.913.500,00
TOTALE SPESE CORRENTI	**9.583.300,00**	**9.122.500,00**	**9.122.500,00**	**9.149.500,00**	**9.149.500,00**	**9.149.500,00**	**9.149.500,00**	**9.149.500,00**	**9.149.500,00**
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	**5.889.060,00**	**6.231.460,00**	**6.785.360,00**	**7.298.360,00**	**7.838.360,00**	**8.378.360,00**	**8.378.360,00**	**8.378.360,00**	**8.378.360,00**
Entrate Titolo IV									

Peraltro, si evidenzia che l'ultimo bilancio formalmente approvato è quello relativo al 2017 e di conseguenza i residui – attivi e passivi – relativi agli anni 2018/2019/2020 e 2021 saranno oggetto di rideterminazione in fase di riaccertamento degli stessi secondo la normativa vigente.

Inoltre, la Corte adduce anche l'abnorme impiego dell'anticipazione di tesoreria, la quale secondo la Corte dei conti, ove reiterata e fruita per l'intera durata di plurimi anni, integra una forma di indebitamento dell'ente.

Sennonché occorre considerare che proprio a fronte della situazione di dissesto in cui il Comune di Campione d'Italia versa sin dal 2018, la legge ha ammesso che esso possa ricorrere all'anticipazione di tesoreria a decorrere dall'esercizio 2020 e fino all'esercizio 2027, e ciò nella misura ivi indicata: cfr. art. 3, comma 11-bis, d.l. n. 183/2020.

Anche a questo proposito la delibera della Sezione di controllo richiama bensì un principio pacifico, indiscutibile e indiscusso, ma lo applica in guisa decontestualizzata, omettendo di considerare ciò che è invece indispensabile – perché imposto dalla legge – considerare: ossia che all'anticipazione di tesoreria fino al 2027 il Comune è legittimato a ricorrere direttamente dalla legge, con una disposizione di diritto speciale evidentemente indotta dalla peculiarità della situazione in cui il Comune versa.

5. Sul ripiano complessivo del disavanzo.

Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, 101 – 00187 Roma
Tel.: 06.92939238 - Fax.: 06.56563579

Prof. Avv. Chiara Cacciavillani
Piazza Guglielmo Marconi, 51 - 30039 Stra
Tel.: 049.502081 – Fax.: 049.9800585

Secondo la Corte *"dalla tabella in esame si rileva innanzitutto che la colonna relativa ai "Trasferimenti statali ed altri trasferimenti" non è stata valorizzata, evidenziando così una discrasia con i dati contabili valorizzati nella tabella relativa all'equilibrio economico finanziario, sopra illustrata, relativamente alla voce "Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali".*

Si evidenzia, inoltre, che il ripiano del disavanzo nell'attuale versione del PRFP dipende per quote:

- 31,5 percento dal risparmio derivante dalla rinegoziazione dei due mutui residui che l'Ente ha contratto con Intesa San Paolo e Banca Popolare di Sondrio;

- il 17,8 percento dai trasferimenti futuri del Casinò al Comune.

La rinegoziazione dei mutui comporta, tuttavia, un risparmio sulle rate nei primi anni, mentre l'allungamento della loro scadenza implica un onere di rimborso che si prolungherà negli ultimi anni del piano.

Dall'analisi dei dati inseriti nella colonna "Altre risorse (avanzo economico)", emerge che gli stessi si ottengono per differenza tra la quota di disavanzo da ripianare, gli introiti del Casinò e il risparmio delle rate di mutuo.

Non vengono valorizzate correttamente le risorse economiche con le quali si intende ripianare il 50,1% del disavanzo stesso".

Anno	Disavanzo da ripianare anno per anno (Ammontare in CHF)	Introiti del Casinò	Trasferimenti Statali ed altri trasferimenti	Alienazioni di beni pubblici	Risparmio da rate di mutuo	Altre risorse (avanzo economico)
2021	1.609.060,00				1.609.060,00	
2022	3.631.460,00				3.631.460,00	
2023	3.645.460,00				3.645.460,00	
2024	4.450.000,00	318.506,12			4.131.493,88	
2025	5.450.000,00	444.500,00				5.005.500,00
2026	5.950.000,00	1.645.000,00				4.305.000,00
2027	5.950.000,00	1.645.000,00				4.305.000,00
2028	6.500.000,00	1.645.000,00				4.855.000,00
2029	4.105.816,21	1.645.000,00				2.460.816,21
Somma	**41.291.796,21**	**7.343.006,12**	**-**	**-**	**13.017.473,88**	**20.931.316,21**
Incidenza percentuale		17,78%	0,00%	0,00%	31,53%	50,69%

Dalle osservazioni sollevate dalla Corte appare evidente che la tabella non è stata pienamente compresa; pertanto, appare opportuno ribadire quanto già riferito in sede istruttoria.

In particolare, si ribadisce che la colonna dei trasferimenti non è stata valorizzata in quanto negli anni 2021/2022/2023 il ripiano è assicurato dal risparmio derivante dalla rinegoziazione del mutuo al quale si aggiungono nel 2024 parte delle somme trasferite dal Casinò all'Ente.

Nella tabella relativa all'equilibrio economico finanziario, alla voce "*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*", sono ricomprese le somme che lo Stato trasferisce annualmente all'Ente

per il finanziamento di spese di funzionamento, come disposto dall'art. 1 commi 433, 438 e 439 della legge 232/2016 e dall'art. 38 del d.l. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019.

Pertanto, si è previsto di utilizzare queste somme per le spese di funzionamento, in conformità allo scopo per il quale vengono erogate, e non quindi per ripianare il disavanzo.

La tabella mostra le poste di bilancio che l'Ente intende destinare per ripianare il disavanzo e non come l'Ente raggiunge l'equilibrio economico finanziario.

Non si comprende, quindi, il rilievo sollevato dalla Corte secondo il quale ci sarebbe una discrasia tra la tabella in parola e la tabella relativa all'equilibrio economico finanziario.

In merito alla rinegoziazione del mutuo contratto con Banca Intesa si precisa che lo stesso è in valuta (franco svizzero), per la quale gli interessi passivi sono pari allo zero.

In merito, poi, alla segnalata mancata valorizzazione del 50,1% del ripiano, si precisa che come ben si evince dal prospetto, la copertura è assicurata dall'avanzo economico che si intende utilizzare dall'anno 2025, ancorché di fatto l'avanzo economico sia presente sin dall'anno 2021.

Il prospetto potrebbe subire modifiche migliorative qualora si realizzassero le alienazioni immobiliari previste nella già citata deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 22 settembre 2021, somme che prudenzialmente non sono state considerate nel Piano, attesa la ben nota crisi del mercato immobiliare.

La dismissione dei beni immobili, con base di valorizzazione di perizia superiore a Chf 20 milioni, è attualmente in fase di svolgimento.

6. Sugli Andamenti di cassa

Oltre a quanto già espresso in precedenza, si specifica che l'Ente è autorizzato a determinare l'importo dell'anticipazione fino all'esercizio 2027 –in deroga ai criteri stabiliti dal TUEL – calcolando la media delle entrate accertate negli esercizi 2015 e 2017 afferenti i primi tre Titoli di entrata del bilancio, come espressamente disposto dall'art. 1, comma 547, della legge n. 160/2019, integrato dall'art. 3, comma 11-bis, del d.l. n. 183/2020.

Pertanto, l'Ente opera conformemente alla normativa vigente che, appunto, dispone specifica deroga rispetto alla norma generale del TUEL in merito all'anticipazione di tesoreria, sancendone la possibilità di utilizzo costante e invariato sino all'anno 2027.

Nonostante ciò, l'Ente ha proceduto alla progressiva riduzione della propria concreta esposizione.

Si evidenzia che tra la massa passiva è ricompreso l'importo dell'anticipazione che potrà essere ripianata nel corso di vigenza del piano stesso.

7. Sugli Organismi partecipati - Società Casinò Campione S.p.a.

L'ultima concausa addotta dalla Sezione di controllo, a motivazione della non approvazione del Piano, attiene alla da essa affermata criticità della partecipazione del Comune in Casinò di Campione s.p.a.

E invero, osserva la Sezione, la massa passiva da ripianare consiste nel mancato introito che il Comune avrebbe dovuto riscuotere (a titolo di contributo) dal Casinò e nel debito contratto con le banche per la costruzione della nuova sede del Casinò medesimo.

Non solo, sempre secondo la Sezione i crediti vantati dal Comune nei confronti della società, in quanto postergati nella procedura di concordato, non contribuirebbero alla massa attiva del piano, mentre "*gli importi iscritti a PRFP per gli anni dal 2027 al 2029, che costituiscono la massa attiva per il ripiano, non sono inclusi come previsione del piano industriale della procedura concordataria della società e non sono oggetto di accordo tra Comune e società*".

Ne deriva, secondo la Sezione, un assetto tale per cui la partecipazione comunale, lungi dal realizzare lo scopo di cui all'art. 4, comma 3, t.u.s.p., anziché vedere un flusso finanziario da partecipata a Comune, "*vede un flusso opposto, da Comune a partecipata, attraverso l'ammortamento dei mutui contratti dal Comune per la costruzione dell'immobile in cui la sua partecipata opera*".

Nessuno degli assunti della Sezione di controllo appare fondato.

È innanzi tutto pacifico che "*il Casinò ha sempre rappresentato la principale azienda del Comune di Campione d'Italia, arrivando a generare nel 2017 (ultimo esercizio completo) oltre € 96 mln di ricavi complessivi, registrando un afflusso di ingressi pari a 672.000 unità e dando lavoro a ben 492 dipendenti"* (dati tratti dal ricorso per l'ammissione a concordato preventivo, ammesso dal Tribunale di Como con il decreto del 15 giugno 2021; la relativa documentazione è stata acquisita dalla Sezione di controllo in sede istruttoria).

Non solo. Ivi si legge che *"il Casinò di Campione, negli ultimi anni, ha dimostrato una sostanziale tenuta, registrando ricavi da gioco stabilmente intorno o superiori a € 90 mln*".

L'analisi di sensitività posta alla base del piano concordatario della società mostra, inoltre, che il Casinò di Campione ha posizionamento di assoluto vantaggio nei confronti dei competitors, sia nazionali, sia svizzeri sia europei, in ragione delle sue dimensioni (si tratta del Casinò più grande d'Europa).

Sempre dagli atti della procedura concorsuale si evince che la crisi della società si è determinata per effetto di "*rigidità gestionali registratesi nel corso degli esercizi precedenti, dovute anche alla convenzione con il Comune, in quanto la contribuzione dovuta dalla società era slegata dagli effettivi risultati economici della Casa da gioco*".

Riassuntivamente, nel periodo 2013-2017 a fronte di un Ebitda complessivo di € 77 mln, il contributo al Comune è stato pari a € 105 mln, per una differenza negativa di € 26 mln".

A ciò si è aggiunto – quale concausa dello squilibrio economico-finanziario della società rilevata nella procedura concordataria – "*l'aumento progressivo, a partire dall'esercizio 2014, del costo del lavoro, arrivato a superare il 50% dei ricavi totali dovuto a un surplus di organico*" (ivi).

Il piano concordatario (industriale) è caratterizzato da "radicale discontinuità rispetto al passato" in punto di conduzione aziendale – "altamente professionale e indipendente dai condizionamenti che hanno causato la crisi della società" – e da un forte riduzione dell'organico.

Le principali assunzioni del piano, così come rilevato nella Relazione preliminare dei commissari giudiziali (prof. A. Danovi e avv. G. Minniti) sono, per quanto qui di interesse, il progressivo aumento dei ricavi, da € 41 mln dei primi dodici mesi di riapertura (si ricorda che il Casinò era chiuso da luglio 2018) a € 80 mln dell'ultimo esercizio di piano, rispetto al dato del 2017 di oltre € 91 mln. Si tratta, dunque, di assunzione assolutamente prudenziale.

I commissari rilevano, altresì, la correttezza dell'analisi di sensitività recata dal piano.

Aderendo a una indicazione prudenziale dei commissari, il piano è stato comunque riadeguato a tutela ulteriore dei creditori postergati (il Comune), allo scopo di scongiurare il rischio che la società potesse escogitare un meccanismo tale da mascherare il superamento della soglia c.d. buffer, solo al supero della quale il piano prevede il pagamento dei creditori postergati.

Il piano ammesso a concordato ha così previsto che la giacenza di cassa (buffer), ai fini del pagamento dell'earn out, sia rappresentata dalla liquidità disponibile su tutti i conti intestati alla società al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal terzo anno e fino al decimo anno dall'omologa del concordato.

La versione definitiva del piano, ammesso al concordato con la decisione del Tribunale di Como del 15 giugno 2021, infatti, è sul punto la seguente: *"attribuzione ai creditori postergati del diritto di essere remunerati fino al 100% del valore del credito originario, a titolo di earn out, che sarà corrisposto, anche in diverse tranches, al 31 dicembre di ogni anno a partire dal terzo anno dalla data di omologa e fino al decimo anno da tale data, mediante l'utilizzo delle giacenze di cassa disponibili oltre la soglia di € 5 mln (c.d. buffer), previo – ovviamente – integrale pagamento dei creditori chirografari".*

Si ricorda che il Tribunale di Como ha ammesso la società al concordato affermando che, "*sotto il profilo della concreta idoneità del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, sulla scorta del parere formulato dai pre-commissari giudiziali, il piano concordatario prevede il pagamento dei creditori senza apporto di nuova finanza traendo principalmente le risorse dai flussi di cassa derivanti dall'attività basata sul gioco d'azzardo e fondandosi sulle entrate attese, calcolate in base a previsioni statistiche rispetto a quelle ante fallimento"*, dando atto in particolare, quanto ai creditori postergati, della previsione di pagamento fino al 100% a titolo di

earn out, mediante utilizzo delle giacenze eccedenti il buffer, a partire dal terzo anno e sino al decimo anno dall'omologa.

È senz'altro indubitabile che il dissesto del Comune è dovuto al mancato introito dei contributi dovuti dalla sua partecipata, che peraltro erano stati oggetto di accertamento in bilancio comunale a valle di una determinazione sostanzialmente unilaterale da parte del Comune, a una abnorme lievitazione delle spese per personale comunale, nonché ai mutui contratti dal Comune per la costruzione della nuova sede del Casinò.

Altrettanto indubitabile è che la pregressa (e oggi inattuabile, alla stregua del piano concordatario) determinazione unilaterale da parte del Comune del contributo dovuto dal Casinò e l'enormità della spesa per personale addossata a Casinò hanno posto il Casinò nell'impossibilità di far fronte ai suoi debiti, con conseguente sottoposizione (dapprima a fallimento, poi dichiarato nullo, e ora) a concordato preventivo con continuità, nonostante le buonissime performances – in termini di accesso da parte dell'utenza e di incassi – che lo connotavano.

È certo, poi, che i crediti del Comune, per i contributi non versati dal Casinò, sono stati postergati dal giudice civile (fallimentare prima, concordatario poi), trattandosi di finanziamento soci.

Non è vero però che di essi il piano concordatario non preveda il ripiano; il ripiano è espressamente previsto, benché solo a valle del soddisfacimento dei creditori privilegiati e di quelli chirografari, perché così vuole la legge: cfr. già p. 18 del ricorso per ammissione al concordato, accolto dal Tribunale, nonché la proposta ai creditori di cui a pp. 52 s. e lo stesso decreto del Tribunale di Como di ammissione della società al concordato con continuità, che dà atto della previsione di soddisfacimento integrale anche dei creditori postergati entro dieci anni dalla omologa del concordato, con il meccanismo dell'earn out su buffer.

Inoltre, diversamente da quanto assume la Sezione di controllo, il piano concordatario prevede che il contributo in favore del Comune, stabilito a partire dal 2022, vada progressivamente implementato, in corrispondenza del recupero, da parte del Casinò, della propria capacità di produrre flussi positivi in entrata.

Si evidenzia che il Casinò, riaperto al pubblico – dopo la cessazione delle restrizioni per contrasto alla pandemia da Covid-19 – il 26 gennaio 2022, in questi primi mesi di attività ha raggiunto delle performances migliori di quelle esposte nel piano concordatario, come da relazioni che si producono.

Attenendosi al principio di prudenzialità, il Comune ha ritenuto opportuno finanziare il disavanzo con risorse altamente attendibili – come tali valutati dal Tribunale di Como, a valle della relazione dei Commissari, specificamente per quanto attiene ai contributi del Casinò.

Preme sottolineare al riguardo che questa somma non è destinata al ripiano integralmente, ma in maniera parziale e ridotta, sempre in ossequio al principio di prudenzialità (Chf 1.645.000 pari a ca. € 1.523.000).

Appare quindi evidente che la destinazione parziale di questa somma a ripiano del debito sia prudenziale e del tutto attendibile; è infatti del tutto ragionevole – ed è comunque comprovato dai primi mesi di gestione – ritenere che le somme introitate dal Casinò saranno maggiori, derivando anche dal rimborso, ancorché parziale, dei rilevanti crediti pregressi del concordato.

È infine da segnalare in merito che le somme derivanti dal Casinò, destinate annualmente a ripiano del debito, risultano comunque rispettivamente coperte dal Fondo rischi appostato (fondi di riserva e altri accantonamenti).

Inoltre, la Corte sostiene che non sarebbero state indicate le opere di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale per le quali il Comune intende utilizzare una parte dei fondi del Casinò, rilevando (pag. 68) *"che una parte rilevante del patrimonio comunale, tolte le alienazioni programmate, è costituita dall'immobile dato in usufrutto al Casinò".*

Troppo spesso ci si dimentica che il Comune di Campione non è solo il Casinò: anzi, come ogni Comune italiano, è ben di più: è case comunali, è strade, è viadotti e ponti, è cura, mantenimento e messa in sicurezza di torrenti e delle rive del lago, è fognature, è verde pubblico, è lido comunale, ecc.

Nell'ambito del Comune, l'immobile Casinò costituisce una parte bensì significativa, ma certo non esclusiva, del patrimonio comunale; esso necessiterà negli anni interventi di manutenzione e messa in sicurezza, alla luce anche del fatto che la gran parte delle manutenzioni e della cura della struttura Casinò fanno e faranno capo direttamente alla società stessa.

Circa poi lo squilibrio segnalato tra il contributo dovuto dalla società partecipata e il costo dell'immobile di cui ai mutui, è da dire che non possa esserci ragionevolmente rapporto se solo si considerano alcuni fatti:

- Il costo per le quote capitale dei mutui (a zero interessi in quanto in Chf) non può essere rapportato ai semplici trasferimenti dovuti dal Casinò, in quanto il beneficio del socio unico Comune non è rappresentato dalla remunerazione dell'investimento, ma dall'attività svolta e dalle sue indubitabili sinergie e ricadute positive sul territorio non solo comunale e della collettività (cfr. sul punto la decisione del Tribunale di Como 15 giugno 2021, che di ciò dà specificamente conto);.

La riapertura del Casinò ha consentito al socio Comune la rioccupazione in periodo post Covid di 174 lavoratori e una forte ricaduta in termini di immagine e di afflusso turistico sul territorio. Il contributo da parte del Casinò ha quindi tenuto conto *in primis* delle esigenze finanziarie del

Comune e *in secundis* della indispensabile conformità con l'equilibrio economico finanziario della partecipata. Le aspettative di utili futuri e benefici per l'Ente comune quale socio unico nel futuro sono di immediata evidenza.

- Peraltro, qualora si volesse fare un discorso di pura comparabilità economica finanziaria, basterà rilevare che l'immobile Casinò, funzionalmente destinato e strutturato a questo specifico fine, in assenza di svolgimento di questa attività, non avrebbe sostanzialmente alcun concreto valore o appetibilità commerciale, atteso che non si vede come possa essere di interesse un immobile che ha una funzione vincolata a casa da gioco, che appartiene in nuda proprietà al Comune sino all'anno 2041, e che per legge il suo utilizzo a casa da gioco è riservato a società di cui lo stesso Comune deve essere unico socio, senza possibilità alcuna di cessione delle azioni.

Sulla scorta di quanto sopra appare consequenziale osservare che la partecipazione nella società Casinò, pur non rappresentando certamente una società in house, svolge un servizio di interesse generale, apportando benefici rilevanti alla comunità e al territorio sia in termini di occupazione, di immagine, di attrattività per turismo e commercio, di servizi e sia, non da ultimo, in termini di entrate comunali (si pensi anche solo all'ILCCI, che con la riapertura del casinò e i relativi servizi (ristorazione, bar, eventi) potrà contribuire nelle casse comunali con rilevanti somme annue (stima € 800/1 milione).

Sotto questo aspetto appare incontestabile che l'immobile Casinò e la società partecipata con la connessa azienda siano in grado di fornire un consistente flusso di risorse, duraturo e qualificabile, che non necessariamente deriva semplicisticamente dai diretti trasferimenti effettuati dal Casinò, ma anche e soprattutto dai benefici diretti e indiretti che tale partecipazione rappresenta per il Comune di Campione, il suo territorio e la connessa comunità intera.

Da ultimo, si rileva che a legislazione vigente, non è in alcun modo possibile, al Comune di Campione d'Italia, la dismissione, neppure parziale, della sua partecipazione in Casinò di Campione s.p.a.

8. Sull'Assistenza sanitaria - Ingiunzione della Regione Lombardia.

Secondo la Corte dei conti, in merito al contenzioso instaurato nei confronti del Comune dalla Regione Lombardia, *"l'importo calcolato dal Comune per l'accantonamento- in caso di soccombenza- potrebbe risultare poco congruo, a fronte di un contenzioso con pretesa creditoria di euro 87.447.755,52, ancorché in presenza di una valutazione "remota "di rischio da parte dell'Ente*".

Sul punto si evidenzia che l'Ente pur ritenendo possibilità di soccombenza quale "evento remoto" in virtù del quale l'accantonamento previsto dalla normativa per il Fondo contenzioso è

pari a zero, ha comunque previsto risorse per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 pari a Chf 2.000.000.

Non solo. In disparte la specialità della disciplina che attiene alla spesa sanitaria dei cittadini del Comune di Campione, oggetto altresì di convenzioni tra Italia e Svizzera e tra Ministero della salute, Regione Lombardia e Azienda sanitaria territoriale (ubicata entro i confini nazionali), è la stessa difesa giudiziale del Ministero della salute a dichiarare, nel giudizio (di cui esso è parte) instaurato a valle dell'ordinanza-ingiunzione notificata dalla Regione al Comune per l'importo di € 87.447.755,52, riferito agli anni 2005-2018, " di aver effettuato rimborsi per € 90.931.706 all'ente svizzero preposto Iclamal e di aver provveduto a imputare alla Regione Lombardia la somma di € 49.714.381,95", aggiungendo che "sfuggono le ragioni che hanno indotto la Regione ad avanzare la pretesa oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta".

Si tratta quindi, come riconosce la stessa Sezione di controllo, di contenzioso bensì alquanto complesso, ma nell'ambito del quale la pretesa regionale è contestata con particolare fermezza dal Ministero della salute e per il quale, quindi, il rischio di soccombenza del Comune non può che dirsi remoto: di talché l'accantonamento a Fondo contenzioso avrebbe dovuto essere pari a zero.

Nondimeno, a titolo prudenziale – e nella logica di prudenzialità che informa l'intero Piano – il Comune ha appostato a Fondo una somma pari a Chf 2 mln, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

A ciò si aggiunga che gli importi pretesi da Regione Lombardia – senza peraltro alcuna articolazione per annualità – fino al 2017 sarebbero di pertinenza dell'OSL, per cui solo l'eventuale importo del 2018 è stato imputato nel Fondo; il quale è pertanto più che congruo, anche alla luce dell'evidenza della prescrizione di quota consistente del presunto diritto di credito affermato dalla Regione.

B) Mancata valutazione della corretta visione dinamica del Piano di riequilibrio rimodulato.

Alla luce di quanto fin qui osservato e dedotto, in ordine alla natura giuridica del giudizio che si svolge dinanzi a codeste Sezioni Riunite in speciale composizione giova richiamare la giurisprudenza che ha riconosciuto l'esistenza di un principio di favore per il riequilibrio che deve essere preferito, ove il piano sia congruo, al dissesto (SS.RR., 17 luglio 2014, n. 26/2014/EL; 22 ottobre 2014, n. 34/2014/EL; SS.RR., 11 novembre 2014, n. 37/2014/EL; 19 marzo 2015, n. 10/2015/EL, la quale ricorda che "*Con le decisioni nn. 26/2014/EL, 34/2014/EL e 37/2014/EL infatti le Sezioni riunite hanno già sottolineato la sussistenza del richiamato principio del favor del legislatore per l'accesso al riequilibrio finanziario rispetto al dissesto. Alla dichiarazione di dissesto seguono pesanti conseguenze*

per le quali l'ente "perde la capacità di autodeterminazione nelle normali scelte amministrative versando in uno stato di 'semi incapacità di agire", con quanto di negativo ne deriva per la comunità amministrata (aumento massimo di tutte le aliquote; riduzione drastica del personale amministrativo; messa in mobilità del personale in eccedenza; divieto di nuove assunzioni; congelamento dei crediti, delle procedure esecutive e dei pignoramenti; blocco dell'accensione di nuovi mutui o finanziamenti e taglio dei servizi indispensabili). Pertanto, deve essere privilegiata là dove possibile l'opzione del piano di riequilibrio"; SS.RR., 24 novembre 2015, n. 64/2015/EL e, implicitamente, Consiglio di Stato, ord. n. 1152/2013).

Il piano di riequilibrio, da preferirsi, ove congruo, alla dichiarazione di dissesto, è, secondo la giurisprudenza delle stesse Sezioni riunite in speciale composizione (22 ottobre 2014, n. 34/2014/EL; 18 marzo 2014, n. 3/2014/EL; 17 aprile 2014, n. 11/2014/EL) uno strumento di pianificazione attraverso il quale non vengono posti vincoli di destinazione alle entrate, ma solo effettuate previsioni di medio-lungo periodo da valutarsi a cura della Sezione territoriale alla luce dei due parametri della congruità dell'obiettivo e di quella dei mezzi, di guisa che il piano è incongruente sia se si prefigge un obiettivo inferiore rispetto a quello necessario per il riequilibrio (c.d. incongruità dell'obiettivo), sia se le previsioni di entrata e di spesa in esso contenute, a legislazione vigente, e ritenute attendibili, non consentono il raggiungimento dell'obiettivo (c.d. incongruità dei mezzi).

La congruità non impone una valutazione di certezza assoluta, priva di margini di errori, implicando la possibilità di refusi, semplificazioni, arrotondamenti purché sostanzialmente irrilevanti, essendo intollerabili solo quelli "*di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari*" (Sez. Riun., 22 ottobre 2014, n. 34/2014/EL).

Tale giudizio deve, peraltro, essere compiuto con una visione dinamica, al fine di valutare i dati contabili e finanziari non staticamente, bensì onde apprezzare la ragionevole probabilità, con visione prospettica, del percorso di risanamento dell'ente locale (Sez. Riun., 26/2014 e 3/2014).

La congruenza richiamata dall'art. 243-quater, comma 3, d.lgs. 267/2000 esprime la qualità di una relazione tra due elementi in termini non di perfetta uguaglianza, né, all'opposto, di similitudine o similarità (Sez. Riun., 22 ottobre 2014, n. 34/2014/EL).

L'utilizzo di tale termine con riferimento alle valutazioni della Sezione di controllo sul piano di riequilibrio pluriennale necessita di una precisazione.

I principi contabili degli enti locali annoverano tra i postulati del sistema di bilancio il principio della congruità che *"consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi rispetto ai fini stabiliti"* e che, con riferimento alle entrate e alle spese, va valutata *"in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali"*(Osservatorio per la finanza e la contabilità degli

enti locali del Ministero dell'interno "Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali" del 12 marzo 2008 Post. n. 61-62).

Il giudizio di congruenza, pertanto, non implica un giudizio di perfetta sovrapponibilità tra le stime dell'ente e dell'organo di controllo, ma di equivalenza rispetto all'obiettivo da conseguire (Sez. Riun., 22 ottobre 2014, n. 34/2014/EL).

Difatti, la relazione tra obiettivo e risultato della pianificazione è assimilabile a quella tra un elemento già esistente e certo (o che tale dovrebbe essere) dato dall'entità dello squilibrio da ripianare e una serie di elementi non ancora esistenti e sicuramente incerti dati dalle entrate da accertare e da riscuotere e dalle spese da impegnare e pagare nell'arco di un decennio, il cui risultato algebrico fornisce l'entità della manovra di riequilibrio.

Il piano è incongruente se si prefigge un obiettivo inferiore rispetto a quello necessario per il riequilibrio (incongruenza dell'obiettivo) o se le previsioni di entrata e di spesa in esso contenute, a legislazione vigente, e ritenute attendibili non consentono in ogni caso il raggiungimento dell'obiettivo (incongruenza dei mezzi).

In definitiva, la Sezione di controllo esprime il proprio giudizio in termini di veridicità (c.d. principio della contabilità privatistica della rappresentazione veritiera e corretta – c.d. *true and fair view* – secondo la direttiva 78/660/CEE) e attendibilità delle previsioni (parametro normativo anche del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 162, comma 5, d.lgs. 167/2000) e, di conseguenza, di sostenibilità finanziaria del riequilibrio in base alle previsioni ritenute veritiere e attendibili (Sez. Riun., 22 ottobre 2014, n. 34/2014/EL).

Il principio di attendibilità è considerato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali tra i postulati del sistema di bilancio, che considerano un'informazione contabile attendibile quella "*scevra da errori e distorsioni rilevanti*" per cui "*tutte le valutazioni devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse*", inoltre, "*l'oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione*" (Post. 53-55).

Pertanto, gli andamenti storici costituiscono uno dei necessari parametri di giudizio dell'attendibilità, se i dati contabili rappresentativi di tali andamenti sono attendibili e completi.

Il giudizio di attendibilità deve ispirarsi a principi di ragionevolezza e proporzionalità, il che implica anche la possibilità di prevedere una percentuale di tolleranza di errore nelle previsioni.

Questo concetto è espresso nel postulato della significatività e rilevanza (Post. nn. 49-52) secondo il quale "*errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto*

di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari".

Tanto premesso, questa difesa non può non rilevare che i principi suesposti non sono stati debitamente tenuti nella giusta considerazione dalla Sezione di controllo nella deliberazione oggi impugnata.

Un profilo di particolare rilievo, che si sottopone all'attenzione della Corte adita, riguarda la totale omissione, da parte dell'organo di controllo contabile regionale, di un giudizio di natura olistica e prognostica sulla realizzabilità del piano di riequilibrio elaborato dall'Ente comunale.

La Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, si è limitata a cristallizzare lo *status quo*, ritenendolo non idoneo alla realizzazione degli obiettivi prefissati; realizzazione che, tuttavia, non è stata considerata sulla base della valutazione dell'adeguatezza degli strumenti predisposti in prospettiva futura tenendo conto dallo stato di partenza.

Il Piano di riequilibrio del Comune di Campione d'Italia, in definitiva, è stato bocciato sulla base della situazione pregressa, omettendo così ingiustificatamente di vagliarne la sostenibilità alla luce degli strumenti predisposti, per i quali l'odierno ricorrente ha profuso notevoli sforzi sotto il profilo riorganizzativo e di programmazione per l'avvenire.

Si auspica, pertanto, che le Sezioni Riunite in speciale composizione si basino su una cognizione che tenga conto non solo di profili meramente formali di razionalità, logicità e coerenza del percorso argomentativo che ha portato alla pronuncia di diniego del Piano, ma anche dei "*fatti attestanti una diversa situazione finanziaria e contabile dell'ente*", in un "*più virtuoso percorso di risanamento [...] già adottato [...], nell'ambito delle misure di risanamento individuate, e di migliorate ed effettiva prospettive di recupero*": così, testualmente, le stesse Sezioni riunite, nella pronuncia n. 3/2014, descrivono la necessaria "*visione dinamica*" che deve orientare la valutazione del piano di riequilibrio, costituendo momento ineludibile della cognizione complessiva dello stesso, come da orientamento consolidato della magistratura contabile (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. Riun., sent. 18 marzo 2014, n. 3/2014/EL, e sent. 17 aprile 2014 n. 11/2014/EL).

In particolare, nella pronuncia n. 34 del 22 ottobre 2014 è stato affermato che il sindacato giurisdizionale non può prescindere da una "visione dinamica" della situazione contabile dell'Ente e delle effettive e aggiornate prospettive di recupero, laddove dette circostanze emergano dagli atti processuali o dallo *ius superveniens*.

Ancora, osserva autorevolmente il Supremo consesso contabile, *"è lo stesso concetto di strutturalità dello squilibrio che richiede valutazioni strettamente inerenti alla situazione attuale. Difatti, la strutturalità è il connotato che distingue l'incapacità funzionale e l'insolvenza (condizioni previste dall'art. 244 del TUEL per la dichiarazione di dissesto), rispettivamente, dal mero squilibrio di competenza e di cassa, ed è individuabile secondo*

coordinate non solo quantitative (l'importo effettivo dello squilibrio assume significatività ai fini del dissesto in relazione all'importo delle risorse non vincolate nuove o che si intendono liberare dagli impieghi ricorrenti) e qualitative (le risorse provenienti da prestiti o vincolate per legge o destinate agli impieghi connessi allo svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili non possono essere disimpegnate per fare fronte agli squilibri di competenza, come non si può fare fronte alle esigenze di cassa con disponibilità liquide vincolate oltre il limite dell'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 195, comma 3, del TUEL), ma anche temporali. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio ed evitare il dissesto, infatti, possono essere utilizzate, per l'anno in corso e, ordinariamente (art. 193, comma 3 del TUEL), per i successivi due anni o, al massimo, nove, in caso di Piano di riequilibrio (art. 243-bis, commi 5 e 6, lett. c) del TUEL), tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle derivanti dai prestiti, di quelle aventi specifica destinazione per legge e, nel caso della procedura ordinaria di salvaguardia degli equilibri di bilancio, dei proventi derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali, questi ultimi utilizzabili solo per squilibri di parte capitale.

Diversamente, in caso di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario e di accesso al fondo di rotazione, l'art. 243-bis, comma 8, lett. g) obbliga l'Ente ad impegnarsi ad alienare i beni patrimoniali non indispensabili per i fini istituzionali per l'estinzione dell'intera massa passiva (Corte dei conti, Sezione delle autonomie del. 20 maggio 2013 n. 14/SEZAUT/2013/QMIG).

Il fluire del tempo, quindi, non può non condizionare l'oggetto della valutazione dei giudici contabili chiamati a valutare il piano di riequilibrio sottoposto al loro vaglio, perché l'evolversi degli eventi influisce continuamente ed incessantemente sugli equilibri di bilancio dell'Ente."

Nel caso di specie, dall'analisi delle azioni messe in campo dall'Amministrazione comunale, per come già indicate in precedenza, si palesa la congruità del piano di riequilibrio.

Inoltre, si precisa che l'adeguatezza del Piano involge un giudizio che non può essere reso in termini assolutistici o non proiettivi; esso deve pur sempre tener conto delle possibili evoluzioni che l'attuazione delle misure comporta, essendo imputata alla Corte la potestà di controllo della realizzazione degli obiettivi intermedi, in caso di approvazione.

Secondo quanto assunto dalla Sezione di controllo per il Lazio con deliberazione n. 256/2013/PRSP, *"Il Piano di riequilibrio è essenzialmente un documento a carattere programmatico i cui tempi di realizzazione necessitano di misure destinate a trovare applicazione in un arco più o meno ampio di tempo.*

Il carattere programmatico delle indicazioni previste dal Piano di riequilibrio comporta la necessità di intensificare, per tutta la sua durata, le verifiche sulla qualità delle procedure amministrativo contabili e sulle misure di risanamento ivi contenute. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle verifiche intermedie – semestrali e annuali – che la stessa legge impone all'Amministrazione in sede di attuazione del Piano".

Ed ancora secondo l'opinio iuris della Sezione Autonomie (deliberazione n. 1/SEZAUT/2013/QMIG), *"il sistema codificato con la disciplina del piano di riequilibrio, crea una*

condizione di raccordo tra Sezione regionale di controllo e misure di risanamento, sia nella fase costitutiva, in quanto il piano deve essere approvato dalla Sezione di controllo, sia nella fase di sviluppo e attuazione, in relazione alle misure previste dal comma 7, dell'art. 243-bis, che, soprattutto nelle ipotesi di cui ci si occupa e cioè di preesistente, avanzata fase di svolgimento del procedimento ex art. 6, comma 2 del d.lgs.n.149/2011, conserva la funzione di garanzia ordinamentale cui presiede l'esercizio delle funzioni della Corte dei Conti, laddove già compendiate nelle formali delibere di accertamento dell'inadempimento alle misure correttive".

Merita interesse anche la decisione della Sezione delle Autonomie di cui alla deliberazione n.1/2014, secondo cui *"… Di fondamentale interesse è, altresì, il fenomeno dei dissesti, ultimo stadio di un processo di squilibrio che raramente risulta circoscritto ad un solo esercizio. In questo caso è utile verificare, anche tramite le Sezioni regionali, se la procedura di dissesto possa essere dagli stessi evitata non solo per scongiurarne le conseguenze finanziarie sfavorevoli ma anche per eluderne le conseguenze sul piano politico. Tale fenomeno acquista rinnovato interesse alla luce sia delle recenti misure di "predissesto", che consentono di valutare il grado di adesione ad una politica gestionale più attenta alle prospettive economiche e finanziarie".*

Si evince da tale ventaglio di pronunce:

1) che, in una visione prospettica del riequilibrio finanziario, gli scenari su un possibile sviluppo e sulla efficacia in divenire delle misure correttive non possono essere sottovalutati;

2) che la funzione di controllo delle Sezioni regionali non si arresta ad una eventuale approvazione del piano, ma anzi resta ancor più vigile il suo ruolo nella fase di attuazione degli obiettivi intermedi;

3) che il dissesto deve essere ritenuto l'extrema ratio, in presenza di indizi circa l'esperibilità di una diversa politica gestionale.

In altri termini solo l'inattendibilità complessiva del piano o la sua irrealizzabilità potrebbe escludere una proiezione di lungo periodo sulla sua sostenibilità, che, nel corso dell'attuazione, si avvale non a caso del ricorso alle verifiche circa la realizzazione degli obiettivi.

Ebbene, conformemente all'orientamento per cui la valutazione del piano, sia in sede di delibazione da parte delle Sezioni regionali di controllo sia in sede di gravame innanzi alle Sezioni Riunite in speciale composizione, non può prescindere da una verifica circa la situazione attuale dell'ente, sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

È evidente che allo stato attuale non si ravvisano conclamate ragioni per poter procedere alla dichiarazione, vincolata, di dissesto.

Le considerazioni che precedono rendono palese la erroneità della decisione resa dalla Sezione regionale della Corte dei conti e si insiste per l'accoglimento del presente ricorso.

Infatti, la soluzione giudiziaria che si auspica va, innanzitutto, nella direzione di un annullamento delle delibera impugnata, e se del caso previa approvazione puramente tecnica del piano da parte

di codeste Sezioni Riunite, in conformità alla pienezza della giurisdizione che l'art. 243-quater, comma 5, ha riservato alla giurisdizione contabile in subiecta materia, eventualmente con le prescrizioni e gli accorgimenti che il caso richiede o con il rinvio alla Sezione regionale per opportuno monitoraggio o rivalutazione.

***

Tutto ciò premesso ed argomentato, il Comune di Campione d'Italia, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CITA

- Il Procuratore Generale della Corte dei conti; via pec all'indirizzo: procura.generale.appelli@corteconticert.it; e procuratore.generale@corteconticert.it
- il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Lombardia; via pec all'indirizzo: **lombardia.procura@corteconticert.it**
- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in persona del Presidente legale rapp.te; via pec all'indirizzo: **lombardia.controllo@corteconticert.it**
- la Commissione per la Stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, rappresentata, difesa e domiciliata presso l'Avvocatura Generale dello Stato via pec all'indirizzo ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- la Prefettura - UTG di Como, in persona del Prefetto legale rapp.te pt; rappresentata, difesa e domiciliata presso l'Avvocatura Generale dello Stato via pec all'indirizzo ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

a comparire all'udienza pubblica che sarà fissata ai sensi dell'art.126 C.g.c. nel giorno ed all'ora indicati nell'emanando decreto presidenziale, innanzi alla Corte dei conti - Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, per la trattazione del presente ricorso, e con l'avvertenza che ai sensi degli artt.86 comma 2, lett. g), 90 e 127 C.g.c. possono costituirsi mediante comparsa di risposta , nonché fare istanze e produrre documenti entro il termine di cui all'art.126, comma 1, C.g.c. per non incorrere in alcuna decadenza, per ivi sentire accogliere le seguenti:

conclusioni

si chiede che la Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, voglia, in accoglimento di quanto allegato, dedotto e documentato:

- in via principale, annullare la delibera n. 43/2022/PRSP resa dalla Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia il 22 marzo 2022 e comunicata in pari data al Comune di Campione d'Italia, con la quale la Corte non ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Campione d'Italia ai sensi dell'art. 243-quater del TUEL; e

se del caso, approvare direttamente il Piano di riequilibrio finanziario prodotto dal Comune di Campione d'Italia;

- e in via subordinata, sempre previo annullamento della impugnata deliberazione, rinviare alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, per il riesame e l'eventuale rimodulazione e/o approvazione del piano di riequilibrio del Comune di Campione d'Italia sulla base degli indirizzi che la stessa Corte dei conti a Sezioni Riunite in speciale composizione indicherà;
- in via ancora gradata, emettere sentenza non definitiva o, in alternativa, ordinanza istruttoria, disponendo, se del caso, che la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia compia un riesame delle risultanze della istruttoria svolta, sulla base delle censure proposte nel presente ricorso;
- vittoria delle spese e degli onorari del giudizio.

Con ogni riserva possibile, si fa

Istanza di fissazione dell'udienza pubblica ai sensi dell'art.126 C.g.c.

Si chiede al Presidente delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione che sia fissata l'udienza di discussione del presente giudizio con decreto presidenziale per la comunicazione della stessa udienza alle parti intimate ai sensi dell'art. 126 C.g.c.

Con osservanza.

Documentazione come da separato foliario.

Roma, 19 aprile 2022

Prof. Avv. Gennaro Terracciano - Prof. Avv. Chiara Cacciavillani

Si attesta che il presente documento informatico è conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente in possesso del sottoscritto difensore.

Roma li 19.04.2022

Prof. Avv. Gennaro Terracciano – Prof. Avv. Chiara Cacciavillani